

XXXVII.

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1890

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Comunicazione di una lettera e dichiarazioni del presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Inversione dell'ordine del giorno — Seguito della discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Approvazione dell'art. 87 e dei successivi fino all'art. 100 intorno al quale parlano i senatori Auriti e Vitelleschi — Proposta del senatore Vitelleschi di un articolo aggiuntivo, poscia ritirata in seguito ad osservazioni del presidente del Consiglio e del senatore Costa, relatore — Approvazione dell'art. 101 ultimo del progetto e delle proposte dell'Ufficio centrale in ordine alle petizioni relative — votazione a scrutinio segreto del progetto di legge — Risultato della votazione — Discussione del disegno di legge per disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura — Approvazione di tutti gli articoli del progetto dopo osservazioni sugli articoli 1 e 19 del ministro di grazia e giustizia e del senatore Auriti, relatore — votazione a scrutinio segreto del progetto stesso, e proclamazione del risultato.

La seduta è aperta alle ore 2 e 20 pom.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, della guerra e delle poste e dei telegrafi. Intervengono più tardi i ministri dell'istruzione pubblica e del Tesoro.

Il senatore segretario, CORSI L. legge il processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

Comunicazione di una lettera e dichiarazioni del presidente del Consiglio, ministro dell'interno.

PRESIDENTE. È giunta al Senato la seguente comunicazione:

« Roma, 6 maggio 1890.

« Eccellenza,

« La prego di voler fare la seguente comunicazione all'Alto Consesso che V. E. degnamente presiede:

« Il Consiglio dei ministri, dopo il voto di ieri, presi gli ordini di S. M., ha deliberato di chiedere al Senato di voler portare a termine la discussione della legge sulle opere pubbliche di beneficenza.

« Colgo questa occasione per ripetermi dell'E. V.

« Dev.mo

« F. CRISPI

« Presidente del Consiglio dei ministri.

« A. S. E.

il Presidente del Senato del Regno ».

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Onorevoli signori, voi comprenderete come sia corretto, secondo le consuetudini parlamentari, che il Senato compia la discussione e la votazione della legge che è sotto il suo esame.

Io sono sicuro che la legge passerà, almeno così devo presumere dopo la deliberazione di ieri. Coloro che ieri votarono contro, non hanno più ragione di respingere il progetto di legge, il quale naturalmente andrà poscia alla Camera dei deputati.

Per debito di lealtà debbo dichiarare che se la Camera dei deputati crederà di restituire nel disegno di legge alcuni articoli stati da voi modificati, tra cui l'87, io non potrò fare a meno di associarmi alla Camera. Allora vedremo quello che converrà di fare. Ho però la convinzione che un accordo tra i due corpi legislativi potremo trovarlo. (*Bene, benissimo*).

PRESIDENTE. Dalla domanda fatta dal presidente del Consiglio dei ministri parmi nascere la necessità di invertire l'ordine del giorno per continuare la discussione del progetto di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Pongo per conseguenza ai voti la proposta di inversione dell'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

Prego i signori senatori di fare silenzio.

Seguito della discussione del progetto: « Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza » (N. 6).

PRESIDENTE. Come il Senato ricorda, nella seduta di ieri fu iniziata la votazione intorno all'art. 87 a proposito del quale fu respinto un emendamento proposto da alcuni senatori per il ripristino in esso del n. 2 dell'art. 86 del progetto ministeriale.

Aveva inoltre il signor ministro dell'interno proposto che, anche alle altri parti dell'articolo 87 del progetto dell'Ufficio centrale, si sostituiscono le parti corrispondenti dell'art. 86 del progetto ministeriale. Io chiedo ora al signor ministro se egli insista in quella sua proposta.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Non persisto.

PRESIDENTE. Avendo il signor ministro ritirata la sua proposta, procederemo alla votazione del comma dell'art. 87, come furono redatti dall'Ufficio centrale.

Leggo il comma primo:

Art. 87.

Salvi i diritti civili derivanti dagli atti di fondazione, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggetti a trasformazione secondo le norme stabilite nell'art. 69 della presente legge:

1. I conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù; gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili, che non abbiano uno scopo di utilità civile o sociale.

PRESIDENTE. Chi approva questa prima parte dell'art. 87, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Leggo il comma n. 2:

1. I beni delle confraternite, confraterie, congreghe o congregazioni consimili, detratta quella parte di essi che sia destinata ad uno scopo di utilità civile o sociale, o sia necessaria per la conservazione degli edifici, per il servizio religioso e per l'adempimento degli oneri assunti verso gli associati.

Chi approva questo comma si alzi.

(Approvato).

Leggo l'ultima parte dell'articolo:

« Le istituzioni di che nel n. 1 di questo articolo debbono essere trasformate a norma dell'art. 69; a quelle prevedute nel n. 2 sono applicabili le disposizioni dell'art. 54 ».

Chi approva quest'ultima parte dell'art. 87 si alzi.

(Approvato).

Metto ora ai voti l'art. 87 nel suo complesso. Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Leggo l'articolo successivo.

Art. 88.

La dichiarazione di applicabilità dell'art. 69 alle istituzioni di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 86 è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carità locale; ed ove siano interessati più comuni o l'intera provincia, alla

congregazione di carità del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.

Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 61, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'art. 69.

Per le istituzioni di cui ai numeri 1, 2, dell'art. 87, il prefetto invita le rappresentanze locali indicate nel precedente capoverso ad esprimere, entro un termine da assegnarsi nei limiti fissati dall'art. 62, il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 69 alle varie istituzioni che dovrà designare, ed intorno alla eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capoverso del precedente articolo.

Nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento definitivo sarà emanato con decreto reale, sentiti la giunta amministrativa ed il consiglio di Stato: e contro di esso sarà ammesso il ricorso anche pel merito, alla quarta sezione del consiglio di Stato, con effetto sospensivo, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 78.

(Approvato).

Art. 89.

È fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:

1° Delle opere pie dotali e degli statuti delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;

2° Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, sulle quali, dopo il 1862 siano stati i detti monti trasformati.

Il prefetto inviterà le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 61, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 69, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti e nei regolamenti.

Trascorso il detto termine, e sentita la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale alla trasformazione dell'istituto od alla riforma degli statuti o regolamenti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Per gli enti di cui al n. 2 del presente ar-

ticolo, il ministro dell'interno provvederà di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

Al provvedimento definitivo di trasformazione o di revisione degli statuti o regolamenti, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 90.

È pure obbligatoria la revisione degli statuti e regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio degli appartenenti a provincie o comuni diversi dal comune ove ha sede l'istituzione, e dovranno osservarsi le seguenti norme:

a) Se per lo scarso numero delle persone che possano trarne vantaggio, o per alcuna delle condizioni prevedute nell'art. 69, il fine dell'istituzione sia venuto a mancare, sarà soggetta a trasformazione nei termini e modi stabiliti dall'articolo medesimo, a beneficio degli abitanti dei luoghi ai quali la istituzione era destinata;

b) Così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi un'amministrazione speciale, quando più provincie o un notevole numero di comuni siano interessati nella istituzione.

L'applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 91.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza mancanti di statuto, del regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.

(Approvato).

Art. 92.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei

titoli e delle leggi vigenti, all'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.

La giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro.

(Approvato).

Art. 93.

Nelle provincie dove per leggi o consuetudini sussista l'obbligo di rimborsare agli ospedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continuerà provvisoriamente tale obbligo, ma dovranno applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un comune.

Nei tre anni dall'entrata in esecuzione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli ospedali e sulle spese di ospedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni.

(Approvato).

Art. 94.

Nelle città che sono sedi di facoltà medico chirurgiche, gli ospedali saranno tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.

Sarà dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

In caso di disaccordo, così circa l'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri sarà nominato dal rappresentante l'università o istituto di studi superiori; l'altro sarà nominato dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della corte di appello, a richiesta della parte più diligente, nominerà il terzo arbitro.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di procedura civile.

PRESIDENTE. A quest'articolo era iscritto il signor senatore Pessina, il quale proponeva pure un emendamento stato già stampato e distribuito ai signori senatori: ma il signor senatore Pessina telegrafa che, essendo oggi impedito di trovarsi a Roma, ritira il suo emendamento.

Do quindi facoltà di parlare in questo articolo al signor senatore Todaro.

Senatore TODARO. Io mi era iscritto per parlare contro l'emendamento presentato dall'onorevole senatore Pessina, ma una volta che egli lo ritira, naturalmente rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. È iscritto poi l'onorevole senatore Cantani, ma non essendo egli presente perde il suo turno.

Sull'art. 94 è poi presentato un emendamento dai signori senatori Durante e Moleschott.

Non essendo presente nè l'uno nè l'altro, parmi che l'emendamento debba, secondola consuetudine, intendersi ritirato.

Nessun altro chiedendo la parola pongo ai voti l'art. 94 nel testo che ho letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 95.

L'applicazione delle penalità sancite nella presente legge è di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero.

Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.

(Approvato).

Art. 96.

Entro il termine di cui nell'art. 93, il Governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle opere pie delle provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi.

(Approvato).

Art. 97.

Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.

Il tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.

Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.

Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.

Sono condonati i crediti del tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865.

(Approvato).

Art. 98.

I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.

Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purchè però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.

(Approvato).

Art. 99.

Ogni anno il ministro dell'interno presenterà al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente.

Presenterà pure un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.

(Approvato).

Art. 100.

È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la reversibilità, saranno considerate come non apposte e non avranno alcun effetto.

Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o reversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo ha facoltà di parlare il signor senatore Auriti.

Senatore AURITI. Prego il Senato di volermi ascoltare colla sua solita benevolenza ora che sorgo in difesa di questo art. 100. Imperocchè ho sentito persone autorevoli mostrarsi contrarie alla disposizione di questo articolo; ed anzi nella discussione generale, al senatore Vitelleschi, così temperato di solito nella difesa e nell'attacco, sfuggirono parole acerbe ed ingiuste.

Come premio ed incitamento all'attività dell'individuo, si attribuisce al produttore il frutto del suo lavoro, senza di che non si avrebbe la produzione; e si dà eziandio la facoltà di disporre del frutto accumulato del lavoro e del risparmio al di là della tomba.

Ma l'efficacia di questa volontà che dispone della proprietà anche al di là della tomba è assoluta forse, è illimitata?

No, bastano a provarlo le riserve imposte dal diritto civile alle successioni testamentarie nell'interesse della famiglia, e la proibizione dei vincoli delle sostituzioni fidecommissarie nell'interesse pubblico.

Dunque questa potestà della volontà del defunto anche a regolare la trasmissione di beni nel corso dei secoli non esiste che a condizione di mantenersi in limiti ben determinati.

E se veniamo in particolare ai patti riversivi, perchè precisamente la sostanza di questo articolo 100 sta nel valore da accordarsi o no ai patti riversivi, cui siano sottoposte le fondazioni d'istituzioni pubbliche di beneficenza, è da osservare che nelle donazioni, che pur come atti tra vivi vincono di tanto le disposizioni testamentarie, non è permesso il patto riversivo, per la premorienza del donatario e suoi eredi, che a favore del solo donante. Or diremo noi che quando si tratta di disposizioni testamentarie, sia naturale il patto riversivo, in date eventualità, a favore di individui che ne' secoli dei secoli potranno trovarsi sulla linea dei discendenti od eredi del defunto?

La più grave delle questioni sorte nella giurisprudenza è quando s'impongono all'erede testamentario certi adempimenti, non limitati a tempo determinato, e sotto pena di decadenza. Che avverrà se a lungo andare si contravenga all'obbligo di questo adempimento?

Fonte è questo caso di grandi difficoltà e dispute infinite, poichè, o alla decadenza date l'effetto retroattivo di distruggere la trasmissione ereditaria fin da principio e voi avrete lasciato nell'incertezza, sotto l'incubo di possibile risoluzione, il dominio dell'erede e le successive trasmissioni, o dite che l'effetto risolutivo abbia luogo *ex nunc*, ed allora avrete dato all'erede il tempo di consumare il patrimonio, annullando l'efficacia dell'obbligo assunto col mezzo di successori particolari di buona fede.

Però lasciando da banda queste quistioni, bisogna convenire che quando si tratta di enti morali, minori difficoltà s'incontrano nel dare valore ai patti riversivi; perchè con la sola creazione dell'ente morale è già costituito il vincolo perpetuo della manomorta, di cui il

patto riversivo non sarebbe che una modalità. È questa la ragione per cui, non per ossequio ad una necessità giuridica, ma per vantaggi sperati e il minor danno del vincolo in sè, le legislazioni hanno più o meno largamente riconosciuto il valore dei patti riversivi nella costituzione degli enti morali.

Per le istituzioni specialmente di beneficenza, parve opportuno un incitamento alla volontà dei benefattori, rendendoli arbitri del ritorno de' beni alla famiglia o del passaggio ad altra destinazione, in date eventualità, e specialmente ove venisse a mancare il fine da essi specificamente voluto.

Riteniamo dunque, o signori, per fermo che l'efficacia accordata a questi patti riversivi, da valore indeterminatamente, non venne già da concetti giuridici, non da principi assoluti di ossequio ai dritti di proprietà, ma bensì da motivi di convenienza, da ragioni di opportunità più o meno sussistenti.

Vediamo ora, se nei casi contemplati nell'art. 100, vi siano motivi giuridici speciali o ragioni di convenienza e di opportunità per dare efficacia ai patti riversivi.

Nel modo in cui questo articolo è formulato io trovo appunto ragioni speciali per cui non può invocarsi contro di esso nè titolo di dritto, nè consiglio di utilità e di convenienza.

Se è citata in questa discussione una mia opinione, che io mantengo, ed è che quando con un testamento si assegna un patrimonio per un certo scopo di pubblica utilità, abbiamo tutto ciò che è indispensabile come base per la creazione dell'ente giuridico; sicchè quando lo Stato approva dichiarando legittimo il fine e sufficienti i mezzi, non crea propriamente l'ente morale, ma lo riconosce ed imprime su di esso il suo suggello, come fa sulle monete perchè abbiano corso legale e non già per creare il valore intrinseco che in quelle preesiste.

Però dopo questo fatto, costituito l'ente morale, come personalità propria, è desso simile al rampollo di una pianta che staccato dalla matrice forma una pianta nuova, è come il parto dell'animale, che piglia una vita a sè, rotti i vincoli di dipendenza assoluta che aveva nell'utero materno.

Così avviene dell'ente morale, che poté bene avere origine dalla carità privata, ma costituito che sia a fine di utilità pubblica, entra nell'or-

ganismo delle istituzioni pubbliche dello Stato. Il fondatore volle impiegare parte del suo patrimonio per la beneficenza; questo patrimonio, dopo il riconoscimento della fondazione, è entrato nel complesso dei beni destinati alla pubblica beneficenza, e non è lecito sottrarneli di un tratto, a certe evenienze, per una volontà manifestata forse a più secoli di distanza, che diventerebbe cagione di grave danno della cosa pubblica.

Questa facoltà non è nella natura delle cose, e non è un postulato che si possa invocare a nome del diritto. Nè do maggior valore a quel che si dice, affermando che i fondatori non farebbero più queste liberalità se conoscessero la sorte delle loro opere pie potersi sottrarre all'originaria loro destinazione, all'indirizzo da essi voluto nell'atto della liberalità.

È quasi impossibile che questa mutazione possa aver luogo durante la vita dell'istitutore.

Dopo che l'individuo ha disposto del suo patrimonio, indicando lo scopo di pubblica utilità a cui lo vuole destinato, si richiede l'intervento e l'autorizzazione del Governo; il che significa che questo scopo è conforme alle condizioni dei tempi. Ma, di grazia, le condizioni di tempo, pel modo di attuazione delle opere di beneficenza, si possono esse mutare da un anno all'altro? Ci vuol lungo intervallo per innovazioni così profonde da dover cambiare l'indirizzo e l'ordinamento interno di opere di carità, e non è soverchio il dire che passerà per lo meno tutta la vita del fondatore.

Che se vogliamo guardare al di là della tomba di esso fondatore, al corso de' secoli successivi, bisognerebbe supporre in quel filantropo una carità molto tiepida, un sentimento di pietà più apparente che reale, dicendo che egli si sia preoccupato, più che della sostanza de' suoi voti delle loro accidentalità, più che de' poveri da soccorrere in uno od altro modo, di eredi e successori ignoti non raccomandati da altro titolo che da vincoli di sangue forse lontanissimi. Questa, se fosse, non è volontà che meriti rispetto.

Ma, o signori, la questione, semplice per se medesima, è resa ancora più semplice pel modo come è formulato l'art. 100.

Se i patti reversivi debbano essere mantenuti o no, in genere, è questione lasciata dall'arti-

colo in *conditione juris*, secondo il diritto comune.

Si dice però: voi non potete mettere per patto della liberalità a scopo di beneficenza pubblica, che il Governo non eserciti l'ingerenza necessaria per la retta amministrazione di questo patrimonio: non è modo lecito di creare istituti pubblici sottraendoli alla tutela ed ispezione del Governo. Se alla mancanza di questa pretesa indipendenza da voi voluta apponete come effetto il ritorno de' beni alla famiglia, il patto è nullo. Come dubitarne?

Similmente, se dice il fondatore: io vieto, sotto pena del ritorno de' beni alla famiglia, le trasformazioni rese necessarie dalle mutate condizioni de' tempi, le riforme degli organici, i raggruppamenti e concentramenti, è nullo il comando e con esso il patto reversivo che ne dipende.

Quelle condizioni non possono limitare l'ingerenza del Governo esercitata nei termini di legge, vincolandola con le conseguenze del ritiro del dono.

Io credo che con questa disposizione, mentre si tutelano i diritti dello Stato, non si viola in alcun modo il diritto della proprietà, nè si fa cosa che possa inaridire, come si dice, la fonte della carità privata; gli uomini di cuore, i veri filantropi possono desiderare che si segua l'indirizzo da essi voluto, e che sia accettata dalle leggi la concessione del patto reversivo, non subordinare a questo la volontà dell'atto di liberalità, a cui lo scopo ultimo è sempre il soccorso de' bisognosi.

Quindi, per quanto poco possa valere la mia debole voce, poichè mi sono trovato in questa discussione nella condizione di dover parlare o votare pro e contro le proposte ministeriali, secondo il mio convincimento; le mie parole servano per incorare e rassicurare i titubanti a votare questo articolo.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non avrei voluto prendere più la parola in questa discussione, e molto meno sopra un soggetto il quale, per essere trattato, richiede una competenza speciale.

Ma essendo stato chiamato dall'onor. preopinante nella discussione, io non posso fare a meno di dire brevi parole. Io non lo seguirò

nelle sue argute e dotte osservazioni, ma riassumendo il concetto che me ne sono formato, a me pare che non rispondano alle difficoltà da me sollevate sopra questo soggetto. Pare a me che le considerazioni fatte dall'onorevole Auriti, riguardino piuttosto le disposizioni future. Io certamente non contesto (che sia poi più o meno opportuno) che il Parlamento abbia il diritto di stabilire che clausole simili non saranno più considerate valide pel futuro. Ma a me pare che questo articolo, come è concepito, debba applicarsi anche per il passato a tutti quegli istituti che si trovano in casi simili.

Ora a me, con quella coscienza del *bonus vir*, che non può seguire le sottigliezze legali ma che ha il senso naturale e semplice della giustizia, pare che quando un uomo ha fatto una donazione con una condizione, e che nella condizione si comprende l'interesse di un terzo, se non si mantiene la condizione si viola il diritto del terzo. A me pare che la semplicità di questo argomento sfidi i più sottili ragionamenti. Riconosco che in questo come in tutte le cose di questo mondo non si può nelle applicazioni mantenere l'assolutismo dei principi.

E quindi quando si trattasse per applicare una clausola di reversibilità di rimontare in addietro due o tre generazioni, intendo che possano applicarsi le teorie esposte l'altro giorno in riguardo alla facoltà che possa accordarsi alle volontà testamentarie di vincolare l'avvenire.

Ma se s'intende sostenere che quando un individuo abbia fatto un'istituzione da 40, 50 o 60 anni fa, ed abbia posto per condizione che se la sua istituzione fosse modificata dovessero ritornare i beni che la compongono alla sua famiglia, se voi cambiate l'istituzione e non ritornate i beni alla famiglia, questo sia giusto? io vi risponderò che con il presente articolo voi potete fare che questo fatto sia legale ma non che sia onesto.

E quindi se quella misura dovesse essere solamente essere adottata *de jure constituendo*, non troverei difficoltà. Vedremo gli effetti che produrrà, se diminuisce od accresce la carità, tutto ciò lo vedremo poi: ma al punto di vista della giustizia non avrei nulla ad obiettare. Ma con effetto retroattivo per il passato, in modo assoluto, cioè, senza nessuna determinazione e

nessun limite, per me rappresenta qualche cosa di così ingiusto, che io non so acconciarmi.

Dopo questo non faccio nessuna proposta, nè insisto più oltre.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Il senatore Vitelleschi fa una seconda questione.

La natura di questo articolo è tale da avere effetto retroattivo?

Egli sa che l'azione retroattiva non può valere contro diritti quesiti. Si tratta dunque di vedere se in questa materia vi sono diritti quesiti. Ora è noto che per leggi di ordine pubblico, d'interesse pubblico primario, di proibizioni assolutamente obbligatorie, non ci può essere diritto quesito; sono materie in cui il passato non può vincolare l'avvenire.

Lasci dunque questa disputa alla giurisprudenza, imperocchè altrimenti le sue apprensioni potrebbero essere aggravate dalla discussione.

Il principio generale è che questione di diritto quesito non può aver luogo che pel modo dell'acquisto di diritti capaci di essere acquistati, e vale in questo caso la legge del tempo. Ma quando si tratta della possibilità, non dell'acquisto di un certo diritto, l'impossibilità dichiarata dalla nuova legge per causa di pubblico interesse colpisce il passato come il futuro, pei fatti non ancora consumati.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Non essendovi proposte, non credo dovermi soffermare a discutere intorno a questo argomento. La relazione ha già dimostrato, io credo, con sufficiente chiarezza, la portata di quest'articolo di legge. Esso fu illustrato dal nostro collega Auriti; io non ho che a riportarmi alle parole che egli ha pronunciate ed a pregare il Senato di voler approvare la nostra proposta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 100 nel testo che ho letto: chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il signor senatore Vitelleschi propone un articolo aggiuntivo, che è del tenore seguente:

Art. 100 bis.

Agl'impiegati delle opere pie concentrate o in qualunque modo sopresse per effetto di questa legge che al momento del concentramento o soppressione si troveranno almeno da un anno in ufficio con nomina e titolo permanente, sarà accordato a carico delle relative opere pie il trattamento contemplato nell'art. 16 della legge 11 ottobre 1863.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Vitelleschi per svolgere il suo articolo aggiuntivo.

Senatore VITELLESCHI. Avendo consultato l'Ufficio centrale ed il Governo e sapendo che non sono favorevoli in nessun modo ad accettare il mio articolo aggiuntivo, nè come proposta e neppure come raccomandazione, io lo ritiro.

Non mi dispiace però che il Senato abbia sentito annunciare la grave questione che interessa la vita stessa d'un gran numero di nostri concittadini.

Di ciò ho già parlato l'altro giorno. Vi è uno stuolo d'impiegati che è generalmente composto di gente molto dabbene, che ha fatto una carriera regolare in questi istituti e per conseguenza vi ha affidata tutta la sua esistenza. Io ne conosco molti, e della migliore specie, i quali hanno percorso una carriera regolare come si fa nelle amministrazioni governative. Ed il giorno in cui, applicandosi questa legge si lasciasse questa gente sul lastrico, si farebbe cosa che non mi pare giusta.

Per alcuna di queste istituzioni vi sono provvedimenti per pensioni, ma anche per queste molti degl'impiegati, non avendo raggiunta l'età, rimarrebbero egualmente lasciati in abbandono.

Questo a me pare non solo ingiusto, ma anche inusitato in Italia, dove in altre simili occasioni di questi abbandoni non sono mai stati tollerati.

A me basta di avere accennato a questa questione, nella quale, nelle condizioni attuali della discussione, non parmi opportuno d'insistere, ma che non dovrebbe per ciò interessare meno il Governo e il Senato.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Dopo le parole dell'onor. senatore Vitelleschi non vorrei che il Senato credesse che il mio rifiuto sia dogmatico e senza ragione.

Se gl'impiegati, ai quali accenna l'onor. senatore, hanno diritto a godere dei vantaggi di cui all'art. 10 della legge 11 ottobre 1863, nessuno lo potrà loro negare. Se non lo hanno, non dobbiamo crearlo noi cotesto diritto.

Si tratta di far pesare sulle opere di beneficenza oneri nuovi, e noi dobbiamo cooperare a fare il contrario. Ecco la ragione per cui mi duole di non poter accettare l'articolo aggiuntivo proposto dall'onor. Vitelleschi.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale aderisce completamente alle idee esposte dal signor ministro sulla proposta del nostro collega il senatore Vitelleschi.

Io aggiungerò una sola considerazione. Dal momento che egli ha ammesso che per molti di questi impiegati la concessione di sussidi straordinari di beneficenza o quasi di beneficenza era esclusivamente un atto di amministrazione, il concentramento e la trasformazione non toglieranno alle nuove rappresentanze di fare queste concessioni quando le credano giuste, quando le credano convenienti.

Qualunque sia, quindi, l'evento, la situazione degli impiegati per i quali tanto si interessa l'onor. Vitelleschi non sarà mutata da questa legge.

Senatore VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI. Io non vorrei che la questione fosse travisata.

Padroni di lasciare le cose agli eventi: vi è tanta gente a questo mondo la quale vive senza pensioni, ci vivranno anche questi; ma vorrei che la questione fosse posta nettamente. Quanto a diritto, questi impiegati non possono averne alcuno perchè non sono impiegati governativi, essi sono semplicemente impiegati privati, ma sono privati dell'impiego per un fatto di Stato.

E quindi di diritti, meno i pochi casi nei quali è provveduto dalle istituzioni stesse, non ne avranno, meno quello che risulta dalla fiducia che essi hanno posto nella stabilità della istitu-

zione sulla quale avevano tutte le ragioni di contare, o almeno sulla nostra equità.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Vitelleschi ritirata l'aggiunta che aveva proposta, passeremo all'art. 101.

Ne do lettura:

Art. 101.

Ferma stante la disposizione dell'art. 84, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.

Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette.

Mi pare che la citazione fatta in questo articolo dell'art. 84, dopo la numerazione fatta dall'Ufficio centrale non sia esatta, e che occorra quindi sostituire alla citazione dell'art. 84 quella dell'art. 85.

Senatore COSTA, *relatore*. Precisamente.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 101.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora prego il signor relatore dell'Ufficio centrale di voler riferire intorno alle petizioni a proposito di questa legge pervenute al Senato, e sulle quali egli ha già fatto una relazione per iscritto.

Avendo fatto riassumere le proposte dell'Ufficio centrale, così crederei opportuno di dare lettura del riassunto, sottoponendo le proposte al voto del Senato.

Senatore COSTA, *relatore*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Leggo le petizioni:

Petizione n. 7. Alcuni sindaci di comuni nella provincia di Bergamo domandano che sieno introdotte delle modificazioni al disegno di legge, cioè togliere dalla legge (articoli 5 e 6) l'incompatibilità delle funzioni di sindaco con quelle di presidente della congregazione di carità, o quanto meno restringerla ai comuni che hanno una popolazione superiore a 5000 abitanti.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

8. Alcuni membri del clero ed altri abitanti di Milano domandano che dall'Amministrazione delle opere pie non sieno esclusi i membri del clero aventi cura d'anime.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Questa proposta però fu già deliberata.

9. Il presidente ed alcuni membri dell'Associazione liberale progressista di Vercelli fanno voti perchè il Senato approvi il disegno di legge e insista soprattutto nel dimostrare la necessità del concentramento e della mutazione del fine già ammesso dal progetto in discussione.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

La votazione finale a scrutinio segreto risulterà intorno ad essa.

10. Gli amministratori eredi fiduciari dell'opera pia Pinaroli di Lodi domandano che il disegno di legge venga modificato nel senso che rimanga inviolata la volontà espressa dalla testatrice nelle tavole di fondazione del pio stabilimento.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

11. Il presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale Maggiore di Torino ricorre al Senato per ottenere una modificazione al disegno di legge: « Istituzioni pubbliche di beneficenza » (per ottenere che la competenza degli arbitri negli eventuali dissidi fra l'istituto ospedaliero e l'istituto universitario sia estesa alle decisioni circa l'obbligo di lasciare a disposizione dell'insegnamento i malati).

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

12. La Deputazione provinciale di Udine fa istanza identica alla precedente. (Chiede che lo

Stato assuma il rimborso delle speditività dovute agli ospedali austro-ungarici pel ricovero di malati poveri esonerandone i comuni).

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

13. La Deputazione provinciale di Siena fa istanza identica alla precedente: (perchè venga conservata alla Deputazione provinciale l'approvazione dei bilanci degli istituti di beneficenza mantenuti col concorso della provincia).

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

14. Il priore e tre ufficiali della confraternita del SS. Rosario in Tiriolo sottopongono al Senato alcune considerazioni riguardanti il sodalizio da essi amministrato onde siano tenuti in conto nel progetto di legge: (chiedono che sia riparato ai danni che deriverebbero alle confraternite costituite sulla base del mutuo soccorso ove venissero concentrate nelle congregazioni di carità).

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

15. Il presidente del Consiglio d'amministrazione dei reali spedali di Santa Chiara in Pisa ricorre al Senato per ottenere una modificazione al disegno di legge: (perchè la competenza degli arbitri negli eventuali dissidi fra l'istituto spedaliero e l'istituto universitario sia messa alle decisioni circa l'obbligo di lasciare a disposizione dell'insegnamento i malati).

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

16. La Deputazione provinciale di Treviso ricorre al Senato per ottenere una modificazione al disegno di legge.

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

17. Il presidente dell'Amministrazione dell'ospedale civile di Padova fa istanza identica alla precedente.

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

18. Il parroco di Orbassano fa istanza identica alla precedente.

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

19. La Deputazione provinciale di Rovigo fa istanza identica alla precedente.

Su questa petizione l'Ufficio centrale propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

21. Parecchi abitanti dei comuni di Mondronigo ed Olgiate fanno istanza identica alla precedente.

La Commissione propone per questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

22. Il vescovo della diocesi di Cotrone, come rappresentante ed amministratore dell'orfanotrofio femminile di quella città, fa istanza identica alla precedente.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

23. Il presidente della Società di mutuo soccorso « I figli del lavoro » di Monselico fa istanza al Senato perchè venga approvato il disegno di legge.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

24. Alcuni membri della confraternita di Santa Maria del Carmine di Gallipoli sottopongono al Senato alcune considerazioni intorno al disegno di legge.

La Commissione propone per questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

27. La Deputazione provinciale di Belluno fa istanza al Senato per ottenere delle modificazioni al disegno di legge.

La Commissione propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

30. La Deputazione provinciale di Mantova fa istanza identica alla precedente.

La Commissione propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

31. Due delegati dell'istituto Fatebenefratelli di Roma fanno voti perchè sia dichiarata autonoma e laicale la fondazione dell'ospedale di San Giovanni Calibita in Roma e perchè quell'istituto venga noverato fra le opere di pubblica beneficenza.

La Commissione propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

34. La Deputazione provinciale di Udine fa istanza perchè venga introdotta un'aggiunta all'art. 73 del disegno di legge.

La Commissione propone su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

41. Il circolo monarchico elettorale « La Riforma » di Milano fa voti perchè venga approvato il disegno di legge con quelle modificazioni di forma che furono richieste dalla Camera dei deputati e dalla pubblica opinione.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

43. Parecchi abitanti di Napoli sottoscritti in 120 moduli di petizione a stampa domandano che venga dal Senato respinto il disegno di legge.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

44. Parecchi abitanti della diocesi di Piacenza fanno istanza identica alla precedente.

La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(Approvato).

46. Un numero considerevole di abitanti di diverse parti d'Italia (forse in numero di 125,000 e si dice forse, perchè non è stato riscontrato se le firme siano tante come si afferma nel riassunto di esse), sottoscritti in moduli a stampa fanno istanza al Senato perchè sia respinta la legge sulle opere pie.

47. La Deputazione provinciale di Siracusa fa voti perchè nel disegno di legge sulle opere pie venga introdotta una disposizione che attribuisca alle opere pie il concorso della spesa per il mantenimento degli esposti.

Su queste due ultime petizioni la Commissione non ha avuto tempo di riferire per iscritto. Do pertanto facoltà di parlare all'onorevole relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. In quanto alla petizione, che si dice firmata da 125 mila ricorrenti, perchè la legge non sia approvata, io mi riporto alle considerazioni che ho esposte relativamente alla analoga petizione pervenuta dalla diocesi di Piacenza: non vi è nulla di nuovo che meriti particolare risposta: e la discussione ampia che venne fatta su questo disegno di legge innanzi al Senato ha reso ragione di ogni opposizione fatta anche nel senso di questa petizione.

Quanto all'ultima, per la quale propongo l'ordine del giorno puro e semplice, osservo non esser questa la sede per discuterne, ma bensì quando sarà presentata la legge pel mantenimento degli esposti, da lunghi anni promessa.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal relatore circa l'ultima petizione, della Deputazione provinciale di Siracusa, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

In quanto all'altra petizione che domanda la reiezione della legge, il Senato col suo voto farà o non farà ragione ad essa.

Ora pregherei l'Ufficio centrale, a volere, nella seduta di oggi od in quella di domani, riferire intorno al coordinamento del disegno di legge come ingiunge l'art. 70 del nostro regolamento.

Senatore COSTA, *relatore*. Sono agli ordini del Senato per riferire anche subito. (*Bene, bravo*).

PRESIDENTE. Sta bene. Il relatore Costa ha facoltà di parlare per riferire sul coordinamento della legge testè approvata.

Senatore COSTA, *relatore*. Secondo una proposta fatta dal nostro collega il signor senatore Calenda si dovrebbero ridurre tutti i verbi che sono adoperati nel tempo futuro al tempo presente, tranne quelli che necessariamente esprimono precetto relativo ad un fatto che non può verificarsi che nel futuro.

Questo lavoro di riduzione fu fatto, e non so se il Senato desideri di sentirne la lettura, oppure se voglia rimettersene all'Ufficio centrale.

Voci: No, no!

PRESIDENTE. Abbiamo pazienza; il Senato è sempre padrone di dire di no, ma con quelle forme con le quali può dirlo; non con voci di impazienza, perchè v'è una disposizione tassativa del regolamento che è ben più severa della via per la quale ci siamo messi.

Questa disposizione vorrebbe che il Senato avesse ogni volta sotto gli occhi stampato anche il testo coordinato; e che ne fosse data lettura; e se dà facoltà di derogare da questa disposizione tassativa, prescrive però che il relatore riferisca verbalmente e si dia lettura di ogni singola correzione.

Ora dunque il signor relatore prega il Senato in questo caso di dispensarlo di riferire sopra le correzioni di forma.

Il Senato, che ha approvato il regolamento, può derogare al medesimo ed io porrò ai voti la domanda che il relatore fa per questa parte, e così via via.

Come il Senato ha adunque udito, il signor relatore lo prega di incaricarlo di mutare, come egli ha detto, i *tempi futuri* in *tempi presenti*; in quelle parti che lo richiedono.

Porrò dunque ai voti la domanda del relatore, colla quale si deroga al regolamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Quindi il Senato dà questo speciale incarico al signor relatore. Onor. Costa, ha facoltà di proseguire.

Senatore COSTA, *relatore*. Un sol punto merita una deliberazione particolare del Senato.

Nella seduta di sabato, se non erro, discutendosi e votandosi l'art. 78, venne deliberata un'aggiunta per la quale i termini per la pro-

duzione del ricorso al Consiglio di Stato contro i provvedimenti di trasformazione, ecc., erano ridotti alla metà quando si riferissero al merito del provvedimento.

Quest'aggiunta non trovasi in perfetto accordo col capoverso immediatamente precedente di questo articolo, dove è scritta la regola generale per la quale il ricorso deve presentarsi nel termine di 60 giorni.

Ora si può trovare una soluzione molto facile per conciliare queste due disposizioni, ed è di sopprimere il penultimo capoverso, il quale non fa altro che riprodurre una regola generale che è nella legge sul Consiglio di Stato.

Questa legge stabilisce per regola che i ricorsi contro i provvedimenti che lo ammettono debbono esser presentati entro 60 giorni dalla loro notificazione.

La regola, come in molti altri casi, contenuta in questa legge, può essere presupposta perchè è di diritto comune amministrativo; la eccezione soltanto deve essere espressa. Per cui prego, a nome dell'Ufficio centrale, che in via di coordinamento si ritenga soppresso il penultimo capoverso dell'art. 78.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il signor relatore propone che il penultimo capoverso dell'art. 78, dove è detto: « In tutti i casi contemplati nel presente articolo il ricorso essere presentato nel termine di due mesi dalla notificazione del provvedimento alle rispettive Amministrazioni », sia soppresso (il che equivale a votare contro a questa aggiunta) mantenendo l'ultimo paragrafo.

Chi crede che in via di coordinamento si debba mantenere questa parte che fu già approvata, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Il Senato delibera che sia cancellata.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Finalmente ho una preghiera da fare al Senato, e forse può essere anche questa considerata come una deroga al regolamento, ed è questa: di concedere all'Ufficio centrale di rivedere attentamente tutte le citazioni degli articoli esistenti in questa legge: si tratta di un lavoro che dev'essere fatto con una grande diligenza e non coinvolge nessuna

specie di mutamento; è semplicemente questione di esattezza di numeri. Domando che l'Ufficio centrale sia autorizzato a rivedere queste citazioni affinché non nascano equivoci.

PRESIDENTE. Chi approva la domanda dell'onorevole relatore è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto e risultato.

PRESIDENTE. Ora verremo alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

(In appendice al Resoconto di questa seduta è riportato il testo completo del progetto come fu approvato e votato dal Senato).

Prego uno dei signori senatori segretari di procedere all'appello nominale.

Il senatore, segretario, CORSI L. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Ora si farà il contrappello.

Il senatore, segretario, CORSI L. procede al contrappello.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

(I signori senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge formato da « istituzioni di pubblica beneficenza » :

di fo:	Votanti	160
deput	Favorevoli	106
Lr	Contrari	54

(Il Senato approva).

Prego i signori senatori di recarsi ai loro posti, e giacchè vedo molti senatori presenti li prego a voler intervenire alla seduta di domani dovendosi votare altre leggi a scrutinio segreto.

Io spero che essi non vorranno colla loro assenza impedire al Senato di proseguire i suoi lavori.

Discussione del progetto di legge: « Disposizioni circa le ammissioni e le promozioni della magistratura » (N. 60).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Disposizioni circa

le ammissioni e le promozioni della magistratura ».

Domando al signor ministro guardasigilli se mantiene il suo disegno di legge o se accetta che la discussione si faccia sul disegno di legge modificato della Commissione.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Accetto che si discuta il progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. Essendo questo un progetto di legge abbastanza lungo e da molto tempo distribuito, domanderei al Senato che desse facoltà di prescindere dalla sua lettura.

Chi approva questa mia domanda è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale o passeremo a quella degli articoli dei quali prego il signor segretario Guerricri-Gonzaga di dar lettura.

Il senatore, segretario, GUERRIERI-CONZAGA legge:

Art. 1.

Nessuno può essere ammesso a funzioni giudiziarie nella Magistratura giudicante o nel Pubblico Ministero, se non ha compiuto un tirocinio in qualità di uditore, salvo quanto è disposto per gli avvocati esercenti e pei professori di diritto nell'art. 15 della presente legge e negli articoli 51, 72 e 128 della legge sull'ordinamento giudiziario, le disposizioni dei quali sono estese alle nomine dei funzionari del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE. Il signor ministro guardasigilli, accetta la soppressione del secondo comma di questo articolo proposta dall'Ufficio centrale?

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Io confesso che credevo, ed ancora credo, molto utile questo capoverso per facilitare la fusione tra i funzionari del Ministero di grazia e giustizia e quelli dell'ordine giudiziario. Nondimeno l'Ufficio centrale è stato sì cortese verso di me tanto nell'esame del precedente progetto di legge connesso con questo, che propose all'approvazione del Senato senza qualsiasi modifi-

LEGISLATURA XVI — 4^a SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1890

cazione nè di sostanza, nè di forma, quanto nell'esame del progetto presente, che io crederei di venir meno alla deferenza che, anche pel predetto motivo, devo all'Ufficio centrale se insistessi a mantenere quel capoverso che l'Ufficio centrale propone di sopprimere; beninteso però che, come è detto nella relazione, rimanga ben fermo il diritto dei chiamati al Ministero dalla magistratura non solo, ma resti ben fermo il principio che la legge non possa avere effetto retroattivo, applicarsi cioè a que' funzionari che oggidì appartengono al Ministero di grazia e giustizia.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Appunto questa raccomandazione speciale pei dritti degli attuali impiegati del Ministero di grazia e giustizia io fo, e non solo a nome dell'Ufficio centrale, ma anche a nome mio particolare, perchè essendo stato presidente di una Commissione di concorso per posti a vicesegretari nel detto Ministero, ho conosciuto allora valentissimi giovani ed ho grandissima stima e affetto per molti di loro. Però in quanto al futuro, abbiamo dovuto essere fedeli ai principî nel mantenere l'inflessibilità d'una regola generale, che a tutti si dovesse applicare senza eccezione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, verremo ai voti e voteremo comma per comma, perchè si tratta di sopprimere una parte dell'articolo.

Art. 1.

Nessuno può essere ammesso a funzioni giudiziarie nella Magistratura giudicante o nel Pubblico Ministero, se non ha compiuto un tirocinio in qualità di uditore, salvo quanto è disposto per gli avvocati esercenti e pei professori di diritto nell'articolo 15 della presente legge e negli articoli 51, 72 e 128 della legge sull'ordinamento giudiziario, le disposizioni dei quali sono estese alle nomine dei funzionarii del Pubblico Ministero.

Chi approva questo 1° comma dell'art. 1 è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Il 2° comma è il seguente:

Rimane altresì in vigore, per i laureati in giurisprudenza impiegati nel Ministero di grazia e giustizia, quanto è disposto nell'articolo 133 della predetta legge. Questi ultimi, però, non potranno essere nominati che a posti retribuiti con stipendio uguale a quello che percepiscono nel Ministero.

Metto ai voti questo comma che Ministero ed Ufficio centrale sono d'accordo di sopprimere. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Art. 2.

Per essere nominato uditore, oltre le condizioni generali prescritte nell'articolo 9 della legge sull'ordinamento giudiziario, è necessario:

1° aver compiuto i ventuno e non ancora i trent'anni d'età;

2° aver conseguito la laurea in giurisprudenza in una università italiana;

3° aver vinto la prova di un concorso per esame.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, per le informazioni fornite dalle Autorità giudiziarie del distretto nel quale risiedono, non risultino al Ministro della giustizia di moralità e condotta incensurate.

(Approvato).

Art. 3.

Il concorso ha luogo nella Capitale del Regno, e, di regola, in ciascun anno, innanzi ad una Commissione nominata di volta in volta dal Ministro della giustizia e composta di almeno sette membri, scelti fra i magistrati appartenenti alle Corti di cassazione e di appello, gli avvocati esercenti, ed i professori delle Facoltà di giurisprudenza.

L'esame consiste:

1° in una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie;

a) filosofia del diritto e storia del diritto italiano,

b) diritto romano,

c) diritto costituzionale ed amministrativo,

d) diritto e procedura civile,

e) diritto commerciale,

f) diritto e procedura penale;

2º in una prova orale sulle materie dell'esame scritto, ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

I concorrenti dichiarati idonei per aver riportato in ciascuna materia la maggioranza dei voti e non meno dei sette decimi nell'insieme delle prove sono classificati fra loro, per gli effetti del concorso, secondo il numero totale dei voti riportati. In caso di parità di voti sono preferiti i più anziani di laurea, e in caso di parità di data nella laurea i più anziani di età.

Sono nominati uditori, con decreto ministeriale, i primi classificati, entro i limiti dei posti messi a concorso.

(Approvato).

Art. 4.

I concorrenti che avessero riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame d'ammissione, ed oltre a ciò avessero pure ottenuto una dichiarazione di merito distinto da parte della Commissione, sono nominati uditori con precedenza ad ogni altro.

Questi uditori godono, appena nominati, di una indennità di lire 1500 all'anno, e possono presentarsi all'esame pratico, di cui parlano gli articoli 6, 7 e 8 del presente disegno di legge, dopo un solo anno di uditorato.

(Approvato).

Art. 5.

Gli uditori sono destinati con decreto ministeriale ai Collegi giudicanti, agli Uffici del Pubblico Ministero ed alle preture.

Nei Collegi assistono alle udienze civili e penali, e sono addetti ai giudici per compiere gli studi ed i lavori che da questi siano loro affidati.

Negli Uffici del Pubblico Ministero assistono pure alle udienze e trattano, sotto la direzione del Capo o de' suoi sostituti, gli affari d'amministrazione o di giurisdizione dei quali siano incaricati.

Quando abbiano compiuto sei mesi di tirocinio, possono essere dal procuratore del Re delegati ad esercitare le funzioni di Pubblico Ministero presso le preture.

(Approvato).

Art. 6.

L'uditore che abbia compiuto almeno diciotto mesi di servizio effettivo può ottenere l'abilitazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie, quando superi con buon esito la prova di un esame pratico, giusta l'articolo seguente.

(Approvato).

Art. 7.

L'esame pratico ha luogo ogni anno e vi sovrintende una Commissione centrale nominata volta per volta dal Ministro della giustizia, e composta di almeno sette membri, scelti fra i magistrati delle Corti di cassazione e di appello; esso consta di prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento, in forma di sentenza o di altro atto giudiziario, di quattro tesi sul diritto civile, amministrativo, commerciale e penale rispettivamente, uniformi per tutti gli aspiranti, e proposte dalla Commissione centrale. Tali prove si compiono presso la Corte d'appello, nel distretto della quale ciascun aspirante esercita le sue funzioni, sotto la vigilanza dei Capi della Corte.

Gli scritti dei singoli aspiranti sono trasmessi alla Commissione, che giudica quali tra essi possono essere ammessi alla prova orale.

La prova orale è data nella Capitale del Regno, innanzi alla Commissione suaccennata, ed è specialmente rivolta ad accertare la cognizione del diritto positivo nelle materie sulle quali versano le prove scritte.

(Approvato).

Art. 8.

Compiuto l'esame, la Commissione procede alla classificazione degli aspiranti che abbiano riportato in ciascuna materia la maggioranza dei voti e non meno dei sette decimi nell'insieme delle prove, secondo un criterio complessivo desunto:

- a) dai voti conseguiti nell'esame pratico;
- b) dalla classificazione ottenuta nell'esame di ammissione al tirocinio;
- c) dai titoli posseduti, come pure dalle informazioni, raccolte con le norme stabilite nel regolamento, intorno all'attitudine dimostrata

per le funzioni giudiziarie, ed alla capacità, alla condotta ed al carattere spiegati dall'aspirante durante il tirocinio.

Agli aspiranti dichiarati idonei sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno, secondo le norme fissate per gli impiegati in missione.

Essi sono nominati aggiunti giudiziarii, a misura che vi siano dei posti vacanti, nell'ordine della loro classificazione; ma, anche prima di tal nomina, possono essere destinati ad esercitare l'ufficio di vicepretori con un'indennità di funzioni.

(Approvato).

Art. 9.

L'uditore che nel termine di quattro anni dalla nomina non si è presentato all'esame pratico o che per due volte non è stato dichiarato idoneo è dispensato dal servizio.

(Approvato).

Art. 10.

Gli aggiunti giudiziarii sono assegnati ai tribunali per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto procuratore del Re, e possono anche essere destinati alle preture di maggiore importanza come vicepretori.

(Approvato).

Art. 11.

Le promozioni si faranno sempre col criterio dell'anzianità congiunta al merito, salve le disposizioni degli articoli seguenti, e ferme quelle che concernono la durata dell'esercizio delle funzioni in ciascun grado, stabilita con la legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario.

(Approvato).

Art. 12.

Per conseguire la nomina di pretore è necessario aver compiuto i venticinque anni di età ed essere stato aggiunto giudiziario per non meno di due anni.

(Approvato).

Art. 13.

Ai posti di giudice di tribunale e di sostituto procuratore del Re si provvede, nella proporzione di due terzi delle vacanze annuali, col criterio dell'anzianità congiunta al merito, e, nella rimanente parte, per ragione di merito distinto. I posti che non si potessero nell'anno conferire per quest'ultimo titolo lo saranno pel primo.

(Approvato).

Art. 14.

Sono promossi giudici o sostituti, per anzianità congiunta al merito, i pretori, dopo quattro anni di esercizio delle loro funzioni, udito sulla promovibilità loro l'avviso di una Commissione determinata nel regolamento.

(Approvato).

Art. 15.

Alla nomina per merito distinto possono aspirare gli aggiunti giudiziarii, dopo due anni di funzioni, ed i pretori.

Vi possono pure aspirare, ma nel limite di un quinto dei posti da assegnarsi per merito distinto, i laureati in giurisprudenza che abbiano esercitata nel Regno la professione d'avvocato per non meno di sei anni, o per non meno di tre quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un istituto governativo d'istruzione superiore o secondaria ovvero liberi docenti con effetti legali nelle materie medesime presso una università del Regno, e semprechè ne siano dichiarati meritevoli dal rispettivo Consiglio dell'Ordine.

Non saranno ammessi al concorso quegli avvocati che, per le informazioni fornite dal Consiglio dell'Ordine e dalle Autorità giudiziarie del distretto nel quale esercitano la professione, non risultino al Ministro della giustizia di moralità e condotta incensurata.

Gli aspiranti devono vincere la prova di un concorso per titoli e per esame innanzi ad una Commissione sedente nella Capitale del Regno e costituita nel modo indicato nell'articolo 6.

(Approvato).

Art. 16.

L'esame di cui all'articolo precedente è scritto ed orale, e diretto ad accertare se il concorrente sia fornito di cultura giuridica non comune e mostri singolare attitudine e facilità ad una rigorosa e perspicua esposizione dottrinale e pratica, mediante lo svolgimento di quattro tesi, l'una sul diritto romano, l'altra sul diritto civile e commerciale, la terza sul diritto amministrativo e la quarta sul diritto penale.

Per essere dichiarato di merito distinto occorre aver riportato in ciascuna materia almeno otto decimi dei voti.

Nello stabilire la classificazione dei concorrenti si tiene conto:

- a) dei voti conseguiti nel concorso;
- b) dei titoli presentati.

Sono nominati giudici o sostituti soltanto i primi classificati, nei limiti dei posti pei quali fu bandito il concorso.

I nominati che provengono dal fôro non possono essere destinati al tribunale nella cui giurisdizione avevano, all'atto della nomina e nei cinque anni precedenti, la propria residenza professionale od esercitavano abitualmente il loro ministero, nè esservi tramutati se non dopo cinque anni dalla nomina.

(Approvato).

Art. 17.

Fino a che non si possano esclusivamente destinare all'ufficio di vicepretori funzionarii di carriera, saranno conservati i vicepretori fondamentali; ma la loro nomina sarà da ora innanzi triennale, salva riconferma, ed essi non potranno tenere udienza se non nei casi di malattia del titolare, ovvero di sua assenza per congedo o per urgente ragione di servizio.

(Approvato).

Art. 18.

Le carriere della Magistratura giudicante e del Pubblico Ministero, continuando a rimanere distinte quanto alle funzioni, sono eguali e promiscue quanto agli aumenti di stipendio ed alle promozioni. I magistrati che vi appartengono sono compresi in una graduatoria unica per

ciascuno dei gradi e delle categorie che si corrispondono nelle due carriere.

Tale disposizione non comincerà ad applicarsi che per coloro i quali saranno nominati giudici di tribunale o sostituti procuratori del Re dopo la promulgazione di questa legge.

(Approvato).

Art. 19.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte quelle altre che occorrono per la compiuta esecuzione della presente legge, la quale entrerà in vigore nel termine che sarà fissato per regio decreto, ma in ogni caso non più tardi del 1° gennaio 1892, intendendosi abrogata dal giorno della sua attuazione ogni disposizione contraria.

Senatore AURITI domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Debbo fare una sola osservazione, anche a nome dell'Ufficio centrale, riguardo al regolamento che il ministro è in facoltà di emanare.

Nell'enumerazione delle materie che debbono essere oggetto del concorso per uditore, se si prendessero i titoli nella loro generalità, farebbero quasi spavento anche ai giovani più valorosi.

Ma s'intende bene, pel modo come si fanno già questi esami, per la natura stessa delle cose, e per le spiegazioni che si sono date nella relazione, che per certe materie complete non si richiede già la cognizione di tutte le specialità più minute, ma bensì quella notizia sufficiente acciò il magistrato, che anche il primo anno potrà essere chiamato a risolvere alcuna questione in quelle materie, ne posseda i principî, ne sappia le fonti a cui attingere, pel bisogno immediato e pel progressivo ed ordinato aumento delle cognizioni nell'esercizio ulteriore della magistratura.

Dico questo per le materie complete, perchè naturalmente il diritto romano, il diritto civile e la procedura civile, il diritto commerciale, il diritto penale, la procedura penale si debbono conoscere a fondo. Ma per la storia del diritto italiano si sente la necessità di alcuna specificazione da darsi col regolamento in un campo tanto vasto e indeterminato da lasciare smarriti.

Così dicasi per il diritto costituzionale e pel diritto amministrativo, pel diritto internazionale e pel diritto ecclesiastico.

Sia pure ampio il programma, e non in termini elementari, ma sia specificato ciò che altrimenti apparirebbe troppo vasto e indefinito.

Così, per esempio, per il diritto costituzionale abbiamo lo Statuto, abbiamo la legge elettorale politica; saranno tolti di là i temi precipui dell'esame.

I magistrati possono essere chiamati a risolvere una questione di capacità politica, e come farlo se non conoscono la legge elettorale?

Così per il diritto amministrativo, abbiamo la legge comunale e provinciale, la legge sul Consiglio di Stato, la legge sulla Corte dei conti, leggi tutte che i magistrati pur debbono sapere perchè altrimenti si mostreranno ignari in materie assolutamente necessarie; ma è chiaro del pari che in quel campo bisogna attingere in preferenza i temi dell'esperimento.

Così dicasi del diritto internazionale: qualche tratto del diritto internazionale pubblico, e quasi tutte le parti del diritto internazionale privato, parmi che darebbero il giusto mezzo.

Da ultimo pel diritto ecclesiastico, la materia dei benefici e dei patronati, la legge delle garanzie e tutte le leggi ecclesiastiche di soppressione delle corporazioni religiose, di conversione, di liquidazione dell'Asse ecclesiastico, il complesso della polizia ecclesiastica del Regno darebbero i temi precipui del prescritto esame orale.

Io non voglio fare il programma del regolamento, ma dico che forse sarà opportuno segnare in esso qualche determinazione più speciale che tolga la incertezza, e concentri su quello che è più importante gli studi dei candidati.

Io non ho voluto far altro che segnalare una materia di studio, pel tempo in cui si porrà mano alla formazione del regolamento per la legge attuale.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Zanardelli.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Veramente alla Camera mi sono state fatte, a questo riguardo, raccomandazioni, ed anche proposte in senso opposto a quello ora indicato

dall'onor. senatore Auriti. Per esempio, quanto al diritto internazionale, esso, ai termini dell'art. 3 che fu approvato, non è fra le materie sopra cui deve aggirarsi l'esame scritto, ma è riserbato, in via per così dire complementare, unicamente all'esame orale. Ora, alla Camera elettiva eravi chi chiedeva che il diritto internazionale fosse classificato fra le materie che formano oggetto anche dell'esame scritto, e che, quale materia dell'esame orale, gli fosse sostituita l'economia politica, che diventava quindi una nuova materia su cui assoggettare i candidati ad esame.

Nullameno io sostenni si dovessero mantenere le materie d'esame nei limiti delle fatte proposte e la Camera approvò. Ora perciò appunto tanto più mi dorrebbe il secondare un intento opposto: non è ch'io mi rifiuti di fare argomento di studio le proposte dell'onorevole Auriti, ma temerei che specificando le materie di diritto costituzionale, di diritto internazionale, amministrativo, cui debbasi riferire l'esame, non si verrebbe più ad avere nè il diritto costituzionale, nè l'amministrativo, ed invece di venir ad esigere, come ci proponiamo, colla nuova legge maggiori garanzie corrispondenti al miglioramento delle condizioni economiche dei magistrati, finiremmo ad accontentarci di garanzie forse minori di quelle che per gli esami di uditore si hanno oggidì.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Siamo perfettamente d'accordo. Naturalmente quando si porrà il problema, si vedrà se l'enumerazione possa farsi in modo da specificare le parti più importanti delle materie complete, senza restringerle in limiti angusti, da mantenere il programma in un'ampiezza conveniente, pur togliendogli l'indeterminato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 19.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto e risultato.

PRESIDENTE. Ora questo progetto di legge, votato testè per alzata e seduta, si voterà a scrutinio segreto.

Prego uno dei signori senatori segretari di procedere all'appello nominale.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa, si procede alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione del progetto di legge:

« Disposizioni circa le ammissioni e le pro-mozioni della magistratura ».

Votanti	94
Favorevoli	89
Contrari	5

(Il Senato approva).

Domani alle ore 2 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1888-89;

Spesa straordinaria per la sistemazione del palazzo « Albergo Arti » di proprietà del comune di Modena, degli istituti archeologici, artistici e scientifici di pertinenza dello Stato esistenti in quella città;

Modificazioni alle leggi postali;

Conversione in legge del regio decreto 26 luglio 1888, n. 5602 (serie 3ª), col quale furono introdotte variazioni nella tariffa dei dazi di confine rispetto all'acido acetico e alla saccarina;

Convalidazione del regio decreto 29 settembre 1889 che vieta l'introduzione e la produzione nello Stato della saccarina e dei prodotti saccarinati;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1890-91;

Autorizzazione di modificare la tariffa dei tabacchi;

Approvazione di contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Disposizioni supplementari della legge 25 febbraio 1889, n. 3732, sui concorzi d'irrigazione e derivazioni d'acqua per uso industriale;

Autorizzazione ai comuni di Bubbio, Cassinelle, Castagnole ed altri ed a qualche frazione di comune ad eccedere con la sovrinposta ai tributi diretti per l'esercizio 1890 la media del triennio 1884-85-86;

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e lo Stato libero di Orange.

La seduta è sciolta (ore 5 e 25).

APPENDICE

PROGETTO DI LEGGE

SULLE

ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA

VOTATO DAL SENATO NELLA SEDUTA DEL 6 MAGGIO

(Vedi pag. 938 del resoconto ufficiale)

I.

Delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 1.

Sono istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto od in parte per fine:

a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in istato di sanità quanto di malattia;

b) di procurarne l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico.

La presente legge non innova alle disposizioni delle leggi che regolano gli istituti scolastici, di risparmio di previdenza di cooperazione e di credito.

Art. 2.

Non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza soggette alla presente legge:

a) i comitati di soccorso ed altre istituzioni temporanee, mantenute col contributo di soci o con oblazioni di terzi;

b) le fondazioni private, destinate a pro di e famiglie determinate, non soggette a favore della beneficenza pubblica.

c) le società ed associazioni regolate dal diritto civile e dal codice di commercio.

d) i comitati e le istituzioni di cui alla lettera a) soggetti alla sorveglianza dell'autorità politica, al fine d'impedire abusi della pubblica

fiducia.

Art. 3.

In ogni comune è istituita una congregazione di carità con le attribuzioni che le sono assegnate dalla presente legge.

Alla congregazione di carità saranno devoluti i beni destinati ai poveri giusta l'art. 832 del codice civile.

II.

Degli amministratori delle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 4.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dai corpi morali, consigli, direzioni od altre amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione, o dagli statuti regolarmente approvati e nella loro mancanza, dalla congregazione di carità.

Art. 5.

La congregazione di carità è composta di un presidente e di quattro membri nei comuni che hanno una popolazione inferiore a 5 mila abitanti; di otto nei comuni che hanno una popolazione da 5 a 50 mila abitanti; di dodici negli altri.

Per deliberazione della congregazione di carità, approvata dal consiglio comunale e dalla giunta provinciale amministrativa, può inoltre essere ammesso a far parte della congregazione stessa, avuto riguardo all'indole ed alla rilevanza della liberalità e per quanto concerna la

gestione di essa, il benefattore o una fra le persone da lui designate.

Può pure, nella medesima forma, avuto riguardo all'indole dell'istituzione ed alla rilevanza del suo patrimonio, esservi ammesso il fondatore od un rappresentante di un'opera pia autonoma, amministrata dalla congregazione di carità, scelto secondo le indicazioni fornite dall'atto di fondazione.

Art. 6.

Il presidente ed i membri della congregazione di carità sono eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno: non più della metà di essi può appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale.

Il presidente dura in carica un quadriennio ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno.

Art. 7.

Spetta alla congregazione di carità di curare gl'interessi dei poveri del comune e di assumerne la rappresentanza legale, così innanzi all'autorità amministrativa, come dinanzi all'autorità giudiziaria.

Art. 8.

La congregazione di carità promuove i provvedimenti amministrativi e giudiziari di assistenza e di tutela degli orfani e minorenni abbandonati, dei ciechi e dei sordo-muti poveri, assumendone provvisoriamente la cura nei casi d'urgenza.

Art. 9.

La nomina e la rinnovazione degli amministratori di una istituzione pubblica di beneficenza, che non sia posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, si fanno a termini delle tavole di fondazione o dei rispettivi statuti.

Art. 10.

I membri della congregazione di carità e gli amministratori di ogni altra istituzione pubblica che debbono essere eletti all'ufficio per un tempo determinato, non possono essere rieletti senza interruzione più d'una volta; salva, per le amministrazioni diverse dalla congregazione di carità, la esplicita disposizione in contrario degli statuti.

Art. 11.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario delle tavole di fondazione o degli statuti, non possono far parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza:

a) coloro che non possono essere nè elettori nè eligibili, in ordine all'art. 30, lettere a, c, d, e, f, g, h, della legge provinciale comunale ed i minorenni;

b) coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, sottoprefettura od altra autorità pubblica ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; gli impiegati nei uffici; il sindaco del comune e gl'impiegati detti all'amministrazione comunale;

c) coloro che sieno stati dalla giunta provinciale amministrativa dichiarati inadempianti all'obbligo della presentazione della congregazione di carità o di altra istituzione di beneficenza, o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di avanzazione dei conti resi, e non abbiano riportata la quietanza finale del risultato della loro gestione;

d) chi abbia lite vertente con l'istituzione o congregazione o abbia debiti liquidi verso esse e sia in mora al pagamento;

e) i parenti e gli affini sino al secondo grado col tesoriere dell'istituzione di beneficenza.

Gli ecclesiastici e ministri dei culti di cui all'art. 29 della legge provinciale e comunale, possono far parte di ogni istituzione di beneficenza diversa dalla congregazione di carità.

Essi possono inoltre far parte dei comitati di erogazione e di assistenza che le congregazioni di carità abbiano istituito, ed anche della congregazione stessa, nel caso speciale contemplato dal primo capoverso dell'art. 5.

Art. 12.

La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto se non entro quindici giorni dalla pubblicazione predetta dall'art. 33, non viene prodotto all'autorità politica del circondario l'atto di autorizzazione matrimoniale, preveduto nell'art. 134 del codice civile.

Art. 13.

Colui che, nonostante la sospensione dell'esecuzione o l'annullamento della deliberazione,

LEGISLATURA XVI — 4ª SESSIONE 1889-90 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 MAGGIO 1890

lo ha nominato a far parte della congregazione di carità o di ogni altra istituzione di beneficenza, assume l'ufficio, o che continua ad esercitarlo dopo esserne stato dichiarato decaduto, compiendo atti che non sieno di mera conservazione o di stretta necessità, soggiace a una penalità pecuniaria da L. 50 a L. 1000, e le pene stabilite dal codice penale quando vi reato.

Art. 14.

Non possono appartenere contemporaneamente alla stessa amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri e il genero o la nuora.

Tuttavia, per le amministrazioni diverse dalle congregazioni di carità sono mantenuti i particolari statuti che dispongano diversamente.

Art. 15.

Chi fa parte della congregazione di carità o dell'amministrazione di ogni altra istituzione pubblica di beneficenza, non può intervenire a discussioni o deliberazioni, nè può prender parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi suoi o dei parenti od affini sino al quarto grado o interessi di stabilimenti da lui amministrati, o di corpi morali di cui avesse una rappresentanza, o di persone con le quali fosse legato con vincolo di società in nome collettivo o in accomandita semplice o di associazione in partecipazione.

Non può inoltre concorrere direttamente e indirettamente o per interposta persona, a contratti di compra e vendita, di locazione, di esazione e di appalto con la congregazione o col'istituzione pubblica di beneficenza alla quale sia addetto, salvo che si tratti:

1. locazione di case a scopo di propria abitazione, e il relativo contratto, qualunque ne sia la natura, venga approvato dalla giunta provinciale amministrativa;

2. ovvero di compra e vendita ai pubblici uffici, e con deliberazione motivata della giunta provinciale amministrativa sia stato ammesso a concorrervi.

Art. 16.

La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di sottoprefettura

o di altra autorità politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa nella provincia; agli impiegati dei detti uffici; al sindaco del comune ed agli impiegati dell'amministrazione comunale.

Art. 17.

Le contravvenzioni agli articoli 15 e 16 producono di diritto la nullità della deliberazione o del contratto.

Il contravventore soggiace ad una penalità pecuniaria da L. 50 a L. 1000 ed al risarcimento dei danni, salve le pene maggiori stabilite dal codice penale quando siavi reato; e se è membro della congregazione di carità o della rappresentanza dell'istituzione di beneficenza, decade dall'ufficio.

III.

Dell'amministrazione e contabilità.

Art. 18.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni mobili ed immobili, ed uno stato dei diritti, crediti, pesi ed obbligazioni coi titoli relativi.

Art. 19.

Dell'inventario e delle successive aggiunte e variazioni è data comunicazione al sindaco ed alla giunta provinciale amministrativa, nel termine e nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 20.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.

Art. 21.

Qualora i tesoriere non presentino il conto nel termine di un mese, la giunta provinciale amministrativa lo fa compilare d'ufficio a spese loro.

Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche

di beneficenza debbono deliberare sopra i conti entro due mesi dal giorno in cui saranno stati presentati. Se la deliberazione non interviene entro tale termine, l'esame dei conti è deferito direttamente alla Giunta provinciale amministrativa. Questa deve pronunziare sui conti entro tre mesi dal giorno in cui le saranno pervenuti.

Art. 22.

Le istituzioni di pubblica beneficenza che abbiano rendite fisse avranno un tesoriere.

Ove la Giunta amministrativa non abbia autorizzata, a norma di quanto è stabilito nell'articolo 31, la nomina di un tesoriere speciale, l'ufficio d'esazione e di tesoreria è affidato, nei modi stabiliti dai regolamenti, all'esattore od al tesoriere del comune.

I tesorieri dovranno prestare cauzione, nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 23

Le somme eccedenti i bisogni ordinari debbono essere depositate ad interesse presso le casse di risparmio postali, ovvero presso altro istituto di credito o risparmio, designato dalla rappresentanza dell'istituto di beneficenza coll'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 24.

Le entrate degli istituti pubblici di beneficenza si riscuotono secondo le norme vigenti per la riscossione delle entrate comunali.

Questa disposizione non si applica alla riscossione, durante la vita del benefattore, delle oblazioni o sottoscrizioni volontarie a scopo di beneficenza, la quale è regolata dalle leggi concernenti l'esecuzione delle obbligazioni civili.

Art. 25.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono ammesse di diritto al patrocinio gratuito quando concorra a loro favore la condizione preveduta dal n. 2 dell'art. 9 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627. È derogato all'art. 1 dell'allegato D alla legge del 19 luglio 1880, n. 5536.

Con l'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa può essere aggiunto al difensore officioso uno o più difensori.

Art. 26.

Le alienazioni, locazioni ed altri simili contratti, e gli appalti delle cose ed opere per un valore complessivo di oltre 500 lire si fanno, sotto pena di nullità, all'asta pubblica, colle forme stabilite per i contratti e per le opere dello Stato.

La giunta provinciale amministrativa può consentire la licitazione o trattativa privata.

L'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216 (serie 3^a), non è applicabile alle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Art. 27.

I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento.

Pei beni rustici deve aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.

Art. 28.

Le somme da investirsi debbono essere impiegate in titoli del Debito pubblico dello Stato, o in altri titoli emessi o garantiti dallo Stato.

Ove i titoli non siano nominativi debbono essere depositati, sì e come verrà determinato caso per caso dalla giunta provinciale amministrativa.

Le somme suddette possono tuttavia, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, essere impiegate nel miglioramento del patrimonio esistente, nei casi nei quali sia evidente la maggiore utilità di tale impiego.

Art. 29.

Quando per inosservanza delle forme stabilite dalla legge, dagli statuti e regolamenti a tutela del patrimonio di un'istituzione di beneficenza gli amministratori, con dolo o colpa grave, corchè non vi siano termini di reato, abbiano arrecato un danno economico all'istituzione giunta provinciale, d'ufficio o sopra richiesta prefetto, procederà, in via amministrativa, l'accertamento del danno, indicando quali amministratori ne appariscano responsabili, e il quale ammontare.

Le deliberazioni della giunta provinciale pregiudicano alle ragioni dell'istituto o degli amministratori di esso; ma servono di

per domandare all'autorità giudiziaria provvedimenti conservatori.

Il ricorso in via gerarchica o il reclamo in sede contenziosa non ha, a norma della legge sul consiglio di Stato, effetto sospensivo.

Art. 30.

Le cause di responsabilità dipendenti dalla gestione amministrativa delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono di competenza dei tribunali ordinari.

Sono di competenza della giunta provinciale amministrativa in primo grado e della corte dei conti in grado di appello, nell'esame e giudizio sui conti, le cause di responsabilità contro gli amministratori:

a) quando abbiano ordinato spese o contratto impegni senza legale autorizzazione;

b) quando senza legale autorizzazione si siano ingeriti nel maneggio di danari o valori dell'istituzione.

Art. 31.

Le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza che, avuto riguardo alla specie ed alla rilevanza delle loro rendite ed alla specie della beneficenza nella quale vengono erogate, richiedano l'opera di un personale stipendiato, debbono stabilirne la pianta organica e fissarne con speciale regolamento i diritti e le attribuzioni.

Fuori dei casi preveduti nella prima parte di questo articolo, le congregazioni di carità e le istituzioni pubbliche di beneficenza hanno facoltà di usare, per l'amministrazione loro affidata, dei locali e valersi dell'opera degli impiegati del comune, ovvero degli impiegati dipendenti da altre istituzioni pubbliche di beneficenza.

In caso di dissenso, la giunta provinciale amministrativa delibera se e con quali condizioni tali facoltà possano essere esercitate.

Art. 32.

Le deliberazioni delle congregazioni di carità e delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di beneficenza debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che le compongono, ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Discussioni, f. 129.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e, per le istituzioni che non hanno impiegati, da uno fra gli amministratori designato al principio di ogni anno; i verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Gli amministratori, che senza giustificato motivo non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dai rispettivi consigli.

Il prefetto la può promuovere.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico pel tesoriere se non sono muniti delle firme del presidente e di quello fra i membri dell'amministrazione che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato, od, in difetto, del membro anziano. Per le istituzioni che hanno impiegati sono pure controfirmati dal segretario capo d'ufficio.

Art. 33.

Le deliberazioni delle amministrazioni pubbliche di beneficenza per le quali è richiesta l'approvazione della giunta provinciale amministrativa; e quelle concernenti la nomina, elezione, e rielezione degli amministratori sono pubblicate per copia entro otto giorni dalla loro data, nelle forme delle deliberazioni dei consigli comunali.

Nello stesso termine deve esser rimessa alla autorità politica del circondario una copia dei verbali contenenti le deliberazioni menzionate nella prima parte di quest'articolo ed ogni altra che non sia di mera esecuzione di deliberazioni anteriori.

IV.

Della tutela.

Art. 34.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono poste sotto la tutela della giunta provinciale amministrativa.

Art. 35.

Sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa:

a) i bilanci preventivi;

b) il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori;

c) i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti o doni; salve le disposizioni della legge del 5 giugno 1850, relative alla capacità di acquistare dei corpi morali;

d) le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di 9 anni;

e) le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;

f) le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione, e le liquidazioni delle pensioni;

g) le deliberazioni relative al servizio di esazione o di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri;

h) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.

Qualora i lasciti o doni riguardino beni mobili che non abbiano un valore superiore a L. 5000 l'autorizzazione preveduta dalla legge 5 giugno 1850 è di competenza del prefetto.

Art. 36.

Qualora la giunta amministrativa non abbia, prima che incominci il nuovo esercizio, approvato in tutto o in parte il bilancio preventivo, sarà per la parte non approvata applicato l'ultimo preventivo che ottenne l'approvazione.

Art. 37.

Nessuno storno di fondi da capitolo a capitolo potrà farsi nei bilanci, senza la preventiva autorizzazione della giunta provinciale amministrativa.

Art. 38.

La giunta provinciale amministrativa, in occasione della revisione dei bilanci preventivi, deve curare che le istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese di amministrazione e di personale.

Qualora occorra a quest'uopo una modificazione degli statuti, inviterà le amministrazioni a farne proposta.

Art. 39.

La giunta provinciale amministrativa, prima di deliberare intorno agli atti che sono sog-

getti ad approvazione, può ordinare, a spese della istituzione di beneficenza, quelle verifiche o perizie che crede necessarie al suo controllo.

Art. 40.

Un sommario delle deliberazioni della giunta provinciale amministrativa in materia di tutela deve essere pubblicato nel bollettino della prefettura.

Art. 41.

Salva la competenza giudiziaria ove siavi luogo, contro le deliberazioni della giunta amministrativa emanate, a norma dell'art. 35 lett. b, in materia di conti consuntivi degli amministratori, dei tesorieri o degli esattori, è ammesso il ricorso alla corte dei conti.

Contro ogni altra deliberazione della giunta provinciale amministrativa nelle altre materie di che nello stesso art. 35, quando non siasi presentato ricorso al Re in sede amministrativa, è aperta la via al ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889, n. 6166 (serie 3ª).

Ove il ricorso si riferisca a domanda di autorizzazione per stare in giudizio, si estende al merito ai termini dell'art. 25 della legge medesima.

Art. 42.

Quando una istituzione di beneficenza sia mantenuta col concorso dello Stato, le attribuzioni della giunta amministrativa sono esercitate dal ministro dell'interno, d'accordo col ministro competente; e contro i decreti del ministro è ammesso il ricorso ai termini dell'articolo precedente.

Anche di queste attribuzioni il ministro dell'interno può far delegazione ai prefetti.

V.

Della vigilanza e ingerenza governativa

Art. 43.

Al ministro dell'interno spetta l'alta sorveglianza sulla pubblica beneficenza. Esso vigila sul regolare andamento delle istituz

ne esamina le condizioni così nei rapporti amministrativi come in relazione ai loro fini, e cura l'osservanza della presente legge, delle tavole di fondazione, degli statuti e dei regolamenti.

Per ogni provincia un consigliere di prefettura designato dal prefetto ha lo speciale incarico di vigilare all'osservanza delle leggi in materia di pubblica beneficenza.

Art. 44.

Qu'ora la giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 38, il prefetto ne riferisce al ministro dell'interno, che provvede a norma della propria competenza.

Art. 45.

Salva la facoltà di dare, a norma delle leggi, i provvedimenti richiesti da urgente necessità per tutelare gli interessi degli istituti di beneficenza, quando un'amministrazione, dopo essersi stata invitata, non si conformi alle norme di legge o agli statuti o regolamenti della istituzione affidatale, ovvero pregiudichi gl'interessi della medesima, può essere sciolta con decreto reale, previo il parere della giunta provinciale amministrativa e del consiglio di Stato.

Art. 46.

Se l'amministrazione disciolta è la congregazione di carità, la gestione temporanea spetta di diritto alla giunta municipale; questa può farne delegazione ad uno o più dei suoi membri.

Entro due mesi dalla data del decreto di scioglimento, il consiglio comunale deve nominare la nuova congregazione.

Ove si venga allo scioglimento della nuova congregazione per gli stessi motivi per i quali fu sciolta la precedente, col decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, coll'incarico della gestione per non più di tre mesi.

L'indennità del commissario è a carico del comune, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 47.

Quando un'istituzione di beneficenza interessi più provincie o più comuni, può, nei casi con-

templati dall'art. 45, udite le giunte provinciali amministrative e il consiglio di Stato, essere nominato per decreto reale un commissario che ne assume la gestione temporanea: per non più di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola provincia o i comuni di una sola provincia: per non più di un anno, se interessi più provincie o i comuni di diverse provincie.

L'indennità per il commissario è a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Art. 48.

Trattandosi dello scioglimento di altra istituzione pubblica di beneficenza la gestione temporanea spetta di diritto alla congregazione di carità, sino a che non sia ricostituita l'amministrazione ordinaria.

Alla detta ricostituzione dovrà provvedersi entro 6 mesi.

Art. 49.

Quando l'amministrazione di una istituzione pubblica di beneficenza, nonostante gli eccitamenti dell'autorità superiore, non si presti a compiere un atto reso obbligatorio da legge o da regolamento, l'autorità politica può ordinarne l'esecuzione per mezzo di un delegato speciale.

Pel rimborso delle spese di missione e di ogni altra indennità che possa essere dovuta dagli amministratori si provvede ai termini degli articoli 29 e 30.

Art. 50.

La fondazione di nuove istituzioni pubbliche di beneficenza con amministrazione propria è fatta con decreto reale, previo parere del consiglio comunale, e del consiglio provinciale se concernano più comuni o l'intera provincia, e del consiglio di Stato.

Nella domanda o proposta di fondazione devesi indicare con quali mezzi s'intende di adempiere allo scopo, tenuto conto dello svolgimento che l'istituzione possa ricevere in avvenire.

Il ricorso contro il provvedimento che autorizza o nega la fondazione di istituzioni pubbliche di beneficenza o l'accettazione di lasciti o doni si estende al merito a norma dell'articolo 25 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, (serie 3^a).

Art. 51.

L'autorità politica del circondario può sospendere, entro quindici giorni dalla data della comunicazione fattane ai termini del capoverso dell'art. 33, la esecuzione delle deliberazioni delle amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza che reputi contrarie alla legge.

Il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, può annullarle entro quindici giorni dalla data della sospensione.

Trascorsi questi termini senza che la sospensione o l'annullamento abbiano avuto luogo, la deliberazione diviene esecutoria, salve le nullità di diritto.

Sono però immediatamente esecutorie le deliberazioni prese d'urgenza, quando la maggioranza di due terzi dei votanti dichiara che vi è evidente pericolo o danno nel ritardarne l'esecuzione.

Art. 52.

I prefetti di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorità comunale, possono ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi della congregazione di carità e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, e la verifica dello stato di cassa dei tesoreri.

L'autorità politica del circondario può, nelle stesse condizioni, ordinare la verifica dello stato di cassa dei tesoreri.

VI.

Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.

Art. 53.

Sono concentrate nella congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.

Debbono pure essere amministrati dalla congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per quelli che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentrazione.

Art. 54.

Nell'occasione del concentramento preveduto nel precedente articolo, si procederà alla revisione

degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere, nell'intento di coordinare l'erogazione delle rendite destinate ad elemosine, preferibilmente all'uno o all'altro degli scopi seguenti, che più si avvicini all'indole dell'istituzione ed all'intenzione del fondatore:

a) concorso al mantenimento, nei ricoveri di mendicizia o in altri istituti equivalenti, degli individui inabili al lavoro, privi di mezzi di sussistenza e di congiunti tenuti per legge a somministrare gli alimenti;

b) soccorso e tutela dell'infanzia abbandonata, per promuoverne l'educazione e l'istruzione, e l'avviamento ad un'arte o mestiere;

c) soccorso ed assistenza dei malati poveri a domicilio;

d) sussidi temporanei anche ad individui abili al lavoro, quando ne sia manifesta la necessità, derivante da condizioni straordinarie o di temporanea malattia;

e) concorso alla fondazione ed all'incremento di istituzioni di previdenza o di tutela in favore dei poveri.

Art. 55.

Sono inoltre, di regola, concentrate nella congregazione di carità:

a) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune che non abbiano una rendita netta superiore a 5000 lire;

b) le istituzioni pubbliche di beneficenza di qualunque specie a beneficio degli abitanti di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano meno di 10 mila abitanti;

c) le istituzioni pubbliche di beneficenza esistenti nel comune, delle quali sia venuta a mancare e quelle per le quali non si possa costituire l'amministrazione e la rappresentanza per difetto di disposizioni nell'atto di fondazione.

Se trattasi di istituzione a beneficio degli abitanti di più comuni, il concentramento ha luogo nella congregazione di carità del comune nel quale essa ha la sua sede principale.

Art. 56.

Nell'intento di rendere più semplice e più economica l'amministrazione, di facilitarne il controllo e di procurare che riesca più efficace la beneficenza, può essere concentrata nella

congregazione di carità ogni altra istituzione di beneficenza esistente nel comune della quale non sia ordinato il concentramento a norma dell'articolo precedente.

Art. 57.

Quando non avvenga il concentramento ordinato nei precedenti articoli 55 e 56 le istituzioni pubbliche di beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o più amministrazioni, secondo l'affinità dello scopo rispettivo.

Art. 58.

Non sono soggetti al concentramento nella congregazione di carità preveduto negli articoli 55 e 56, ma possono essere riuniti in gruppi, a norma dell'art. 57:

a) gli istituti di beneficenza d'ogni specie pei bambini lattanti e pel baliatico, ed i brefotrofi;

b) gli asili ed altri istituti per l'infanzia;

c) gli istituti ospitalieri ed i manicomi fondati a beneficio di uno o più comuni che, insieme riuniti, abbiano non meno di 5000 abitanti;

d) gli istituti di beneficenza, con o senza convitto, per l'istruzione e l'educazione, in istato di sanità o di infermità; e quelli destinati a fornire ricovero a nubili, vedove o persone incapaci per condizione sociale od età avanzata di procurarsi in tutto, od in parte, i mezzi di sussistenza;

e) i riformatori e le case di custodia o di correzione;

f) gli istituti di beneficenza d'ogni specie, mantenuti principalmente col mezzo di volontarie sottoscrizioni od oblazioni, o di altre entrate eventuali.

Art. 59.

Possono essere eccettuate dal concentramento o dalla riunione in gruppi, ordinati negli art. 53 e 54, le seguenti, quelle istituzioni, anche elemosinarie, le quali, avuto riguardo alla rilevanza del loro patrimonio, all'indole loro o alle speciali condizioni nelle quali esercitano la beneficenza, richiedano una separata amministrazione. Ma, ove trattasi di istituzioni elemosiniere, rimane fermo l'obbligo di procedere alla revisione degli statuti e dei regolamenti, secondo le norme stabilite nell'art. 54.

Art. 60.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza concentrate nella congregazione di carità o riunite in gruppi a norma dei precedenti articoli, mantengono separati i patrimoni e continuano ad erogare le rendite, in conformità dei rispettivi statuti, a vantaggio degli abitanti delle provincie, dei comuni, o delle frazioni di comuni a beneficio dei quali erano destinate; e di tale separazione e speciale erogazione deve risultare negli inventari, nei bilanci e nei conti.

Possono però, coll'autorizzazione della giunta provinciale amministrativa, costituirsi fra gli istituti di beneficenza esistenti in una provincia consorzi per erogare in comune la rispettiva beneficenza, mediante la fondazione di ricoveri di mendicizia, di ospedali, di riformatori o di altre istituzioni consimili.

Art. 61.

L'applicazione delle disposizioni precedenti vien fatta con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato, sulle proposte:

a) dell'amministrazione interessata o della congregazione di carità e del consiglio comunale, se la istituzione concerna un solo comune;

b) delle rispettive amministrazioni o congregazioni e dei rispettivi consigli comunali, udito il consiglio provinciale, se la istituzione concerna più comuni;

c) del consiglio provinciale, se l'istituzione concerna l'intera provincia o più del terzo dei comuni componenti la provincia.

Sopra tutte le dette proposte la giunta provinciale amministrativa deve dare il suo avviso motivato.

Quando un'istituzione abbia per iscopo la beneficenza a pro degli appartenenti a provincie o a comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte e i pareri spettano ai corpi ed alle autorità delle provincie e comuni che vi abbiano interesse; e secondo l'indole delle riforme che saranno operate, la sede dell'amministrazione potrà esser mantenuta nello stesso luogo o trasferita altrove.

Art. 62.

Quando le amministrazioni interessate o la congregazione di carità, ovvero il consiglio

comunale o il provinciale non prendano l'iniziativa delle proposte di riforma, o non si conformino alle prescrizioni concernenti la revisione degli statuti, in ordine agli articoli precedenti, ovvero la giunta provinciale amministrativa indugi ad emettere il suo parere, è dal prefetto fissato a ciascuno di questi corpi un termine da uno a tre mesi.

Trascorso inutilmente anche questo termine, in seguito a relazione del prefetto e sentito il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale.

Art. 63.

Fatta eccezione per i sussidi dati per favorire l'educazione e l'istruzione, o l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, è vietato alla congregazione di carità accordare, sui fondi propri o delle istituzioni poste sotto la sua amministrazione, pensioni vitalizie od assegni continuativi o largizioni periodiche a persone non invalide.

Ogni sussidio o soccorso, sotto qualunque forma prestato, deve risultare da uno stato nominativo.

Art. 64.

Di ogni altra riforma negli organici o nella amministrazione non compresa negli articoli 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, spetta la iniziativa alla amministrazione, al consiglio comunale o al consiglio provinciale secondo le distinzioni dell'art. 61.

Art. 65.

Quando i consigli comunali o provinciali, o le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza trascurino di iniziare le riforme di cui all'articolo precedente, le proposte possono essere fatte dal prefetto.

Art. 66.

Anche sopra le proposte di riforma indicate nei due precedenti articoli, sarà provveduto con decreto reale, sentiti la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

Art. 67.

Tutte le proposte, che abbiano per iscopo di unificare o concentrare diverse istituzioni di beneficenza o di riformarne altrimenti gli statuti, debbono essere pubblicate ai termini dell'art. 33, ed inserite nel bollettino della prefettura se interessino gli abitanti della intera provincia o di più comuni.

Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare al prefetto le loro osservazioni ed opposizioni.

Su di esse debbono dare parere così l'amministrazione o l'autorità che abbia fatto la proposta, come la giunta provinciale amministrativa.

Art. 68.

Le proposte che il prefetto formuli d'ufficio ai termini degli art. 62 e 65, e le modificazioni che il ministro intenda fare a quanto fosse stato proposto dalle autorità locali, debbono, prima di esser sottoposte all'esame del consiglio di Stato per il suo parere, esser sempre comunicate all'amministrazione interessata e alle giunte provinciali amministrative, nonché ai sindaci e presidenti delle deputazioni provinciali interessate, giusta l'art. 61.

Della comunicazione deve essere dato pubblico avviso nei modi stabiliti dal regolamento; e le proposte suddette debbono essere tenute nelle rispettive segreterie a disposizione di chiunque voglia osservarle, per un mese dalla data del ricevimento.

Entro tal termine gl'individui od enti morali interessati potranno presentare le loro osservazioni al Ministero dell'interno, il quale dovrà trasmetterle al consiglio di Stato a corredo della richiesta di parere.

Art. 69.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza alle quali sia venuto a mancare il fine o che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse della pubblica beneficenza o che siano diventate superflue perchè siasi al fine medesimo in altro modo pienamente e stabilmente provveduto, sono soggette a trasformazione.

La destinazione delle rendite delle istituzioni di beneficenza soggette a trasformazione, deve essere fatta in modo che, allontanandosi il men-

possibile dalla intenzione dei fondatori, risponda ad un interesse attuale e durevole della pubblica beneficenza nelle provincie, nei comuni o delle frazioni di essi cui l'istituzione trasformata era destinata; osservate, secondo i casi, le disposizioni degli art. 56, 57, 58, 59 e 60.

Quando sieno trasformate in istituzioni elemosiniere, si osserveranno le norme stabilite nell'art. 54.

Art. 70.

Per siffatte trasformazioni si seguono le norme stabilite negli art. 61, 62, 67 e 68.

In caso di omissione o d'indugio a proporre o a deliberare, provvederà il prefetto ai termini dell'art. 62.

VII.

Del domicilio di soccorso.

Art. 71.

Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed al soccorso per parte delle congregazioni di carità e delle altre istituzioni di un comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della appartenenza al comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è determinata dall'ordine numerico:

1° che abbia per più di cinque anni dimorato in un comune, senza notevoli interruzioni;

2° ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;

3° ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia ai termini del codice civile domicilio nel comune.

Il domicilio di soccorso una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde se non con lo acquisto del domicilio di soccorso in comune diverso.

Art. 72.

La donna maritata ed i figli legittimi o riconosciuti, minori di 15 anni, seguono il domi-

cilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni, e il domicilio di soccorso della donna maritata, la quale per più di cinque anni e per qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un comune diverso da quello del marito, sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio di soccorso del marito o dell'esercente la patria potestà.

Art. 73.

Non è considerato produrre interruzione della dimora in un comune il tempo trascorso altrove sotto le armi od in stabilimenti di cura; nè vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

Art. 74.

Le norme stabilite nei precedenti articoli saranno applicate in tutti i casi nei quali i comuni, le provincie ed altri istituti locali sieno obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.

Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolino in modo diverso il domicilio di soccorso.

Art. 75.

Le congregazioni di carità, e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.

Art. 76.

Per la cura degli stranieri gli ospitali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per la rivalsa verso i Governi esteri, provvede secondo le convenzioni internazionali.

VIII.

Disposizioni generali.

Art. 77.

Le istituzioni contemplate dalla presente legge esercitano la beneficenza verso coloro che vi hanno titolo senza distinzione di culto religioso o di opinioni politiche.

È fatta eccezione per le istituzioni che, per essenza loro o per esplicita disposizione degli statuti, sieno destinate a beneficio dei profesanti un culto determinato.

Rimane però l'obbligo del soccorso nei casi di urgenza.

L'amministratore di un'istituzione pubblica di beneficenza, il quale, in violazione del disposto della prima o della terza parte del presente articolo, subordini in tutto o in parte l'assistenza o il soccorso ad atti, pratiche o dichiarazioni concernenti in qualsiasi modo e in qualsiasi senso la religione, la politica o l'esercizio dei diritti politici o amministrativi, decadrà dall'ufficio ed è punito con una pena pecuniaria da L. 50 a L. 500.¹

L'impiegato od addetto in qualsiasi qualità ad una istituzione pubblica di beneficenza che commetta il fatto preveduto nel precedente capoverso, è sottoposto alla sospensione; e in caso di recidiva può essere dispensato dal servizio.

Art. 78.

Contro i provvedimenti definitivi emanati dal Governo concernenti le materie regolate nei capi V e VI della presente legge, le rappresentanze degli istituti pubblici di beneficenza, o i componenti di esse quando siano disciolte, o coloro che, mediante contribuzioni volontarie, concorrono a mantenerle, o chiunque altro vi abbia interesse, ove non abbiano presentato ricorso al Re in sede amministrativa, possono produrre ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge ai termini dell'art. 24 della legge 2 giugno 1889.

Con deliberazione presa dalla maggioranza dei suoi componenti possono pure produrre ri-

corso, a norma e per gli effetti di che nella prima parte di questo articolo il consiglio provinciale per gli istituti di beneficenza concernenti l'intera provincia o più del terzo dei comuni che la compongono, ed il consiglio comunale per gli istituti a beneficio degli abitanti del comune o di una parte di esso.

Ove trattisi di provvedimenti definitivi diretti ad ordinare il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, il ricorso alla quarta sezione del consiglio di Stato può estendersi anche al merito, a mente dell'art. 25 della detta legge.

Il ricorso diretto contro il provvedimento definitivo che abbia ordinato il concentramento, il raggruppamento o la trasformazione degli istituti, ovvero la revisione dei loro statuti o regolamenti, ha effetto sospensivo; ma i termini per la produzione e discussione del ricorso sono ridotti alla metà.

Art. 79.

Salve le disposizioni dell'allegato E alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, e delle altre leggi che regolino la competenza amministrativa e giudiziaria, ogni cittadino che appartenga, anche ai termini del capo VII della presente legge, alla provincia, al comune o alla frazione di essi, a cui la beneficenza si estende, può esercitare l'azione giudiziale nell'interesse dell'istituzione o dei poveri a cui beneficio è destinata:

a) insieme con i rappresentanti l'istituzione o in loro luogo e vece, per far valere contro terzi i diritti spettanti all'istituzione o ai poveri.

b) contro i rappresentanti e amministratori della istituzione, per far valere gli stessi diritti, limitatamente però agli oggetti seguenti:

1° Per far dichiarare la nullità della nomina o la decadenza dall'ufficio nei casi previsti dalla legge, indipendentemente da ogni addebito di fatti dannosi;

2° Per far liquidare le obbligazioni in cui essi fossero incorsi, e per conseguirne l'adempimento; purchè tali obbligazioni siano state, almeno in genere, precedentemente dichiarate per sentenza, o in alcuno dei provvedimenti di cui agli art. 29 e 49;

3° Per la costituzione di parte civile in giudizio penale, e per il conseguimento della indennità di ragione.

Art. 80.

L'azione popolare deve, qualunque sia il giudice competente, esser fatta valere col ministero di procuratore, ed essere sempre spiegata in contraddittorio del prefetto e della legittima rappresentanza dell'ente a cui si riferisca; e non può essere introdotta se non per le materie che abbiano fatto oggetto di ricorso notificato al prefetto 30 giorni innanzi.

L'introduzione dell'azione deve essere preceduta da un deposito di 100 lire, che l'autorità giudiziaria può ordinare sia portato fino a 500, sotto pena di perenzione della lite.

Tale deposito nel caso di totale rigetto della domanda è devoluto all'ente, ma col privilegio della parte vittoriosa pel rimborso delle spese giudiziali.

Non sono necessari nè il ricorso nè il deposito per le materie di cui al n. 1, e basta il solo deposito per le materie di cui al n. 3 della lettera *b* dell'articolo precedente.

Art. 81.

Il notaio, col cui intervento si aprano o si depositino testamenti, ne' quali in modo diretto od indiretto si fondino istituti aventi carattere di pubblica beneficenza, o si contengano disposizioni concernenti le fondazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della presente legge, o col cui intervento si stipulino atti tra vivi, concernenti simili fondazioni e disposizioni, è obbligato, nei trenta giorni dall'apertura o stipulazione, a farne denuncia al sindaco.

Il contravventore è punito con penalità pecuniaria da 10 a 50 lire.

Il sindaco deve trasmettere alla congregazione di carità la copia della ricevuta denuncia.

Gli uffici del registro debbono, di volta in volta che ne vengano a notizia, trasmettere all'intendente di finanza un elenco delle liberalità di cui sopra.

L'intendente ne deve dare ogni mese comunicazione al prefetto.

La congregazione di carità appena abbia ricevuto la denuncia delle donazioni o dei lasciti aventi per iscopo la pubblica beneficenza deve fare gli atti conservatori occorrenti, e promuovere, ove ne sia il caso, il riconoscimento legale dell'ente.

Art. 82.

L'amministratore o rappresentante di una istituzione di beneficenza che commetta atti diretti a dissimulare l'esistenza o il carattere dell'istituzione medesima o di qualsiasi lascito fatto a suo favore, o rifiuti di dare informazioni richieste dall'autorità investita del carico di sorveglianza o di tutela, o le dia false o incomplete va soggetto alla penalità pecuniaria da L. 100 a L. 1000 ed alla decadenza dall'ufficio.

Soggiace alla stessa penalità pecuniaria, da L. 100 a L. 1000, ed alla dispensa dal servizio l'impiegato capo d'ufficio che commetta o concorra a commettere il fatto indicato nella prima parte di questo articolo.

Nell'uno e nell'altro caso rimangono salve le pene maggiori quando siavi reato.

Art. 83.

Coloro che ai termini degli art. 17, 75 e 82 della presente legge siano incorsi nella decadenza dall'ufficio, non potranno per il termine di tre anni esser nominati amministratori di istituzioni di pubblica beneficenza.

Art. 84.

Le disposizioni del capo VI della presente legge sono applicabili anche alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dal demanio o dal fondo pel culto come possessori di beni provenienti dalle soppresses corporazioni ^{o corpora} oppure da enti ecclesiastici soppressi, sia ^{o oppor-} le corporazioni e gli enti soppressi fossero eredi di pii fondatori, ovvero soltanto fidecommissari fiduciari.

Sono pure applicabili alle opere pie o legati di beneficenza amministrati dagli economi generali dei benefici vacanti.

All'esecuzione delle disposizioni medesime provvede il ministro dell'interno a norma dell'art. 66 di concerto col ministro competente, sentiti i consigli comunali e provinciali, secondo le distinzioni dell'articolo 61, la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato.

IX.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 85.

Gli amministratori e rappresentanti delle istituzioni di beneficenza soggette a concentrazione o a raggruppamento ai termini del capo VI della presente legge e di quelle prevedute nei seguenti articoli 87 e 89, debbono farne la denuncia alla congregazione di carità nel termine di 50 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

Il contravventore a questa disposizione soggiace ad una penalità pecuniaria da 50 a 100 lire.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle istituzioni di beneficenza ed ai lasciti, legati od opere pie di culto amministrati dal demanio, dal fondo pel culto o dagli economati generali dei benefizi vacanti, pei quali dovrà provvedersi d'ufficio entro un anno dalla pubblicazione della legge.

Art. 86.

Sono soggetti a trasformazione a norma dell'art. 69:

1. Le doti per monacazione, fermi gli effetti delle leggi di soppressione delle corporazioni religiose o di liquidazione dell'asse ecclesiastico per le doti di monacazione che erano a carico del patrimonio delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici soppressi;

2. Le fondazioni per i carcerati e condannati, le quali dovranno essere convertite in fondazioni di patronato per i liberati dal carcere, in quanto sia destinato a beneficio famiglie dei condannati e carcerati; gli ospizi dei catecumeni, in quanto abbiano conservato l'originaria destinazione.

Art. 87.

Salvi i diritti civili derivanti dagli atti di fondazione, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza e soggetti a trasformazione secondo le norme stabilite nell'art. 69 della presente legge:

1. I conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù; gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili che non abbiano uno scopo di utilità civile o sociale;

2. I beni delle confraternite, confraterie, congreghe o congregazioni consimili, detratta quella parte di essi che sia destinata ad uno scopo di utilità civile o sociale, o sia necessaria per la conservazione degli edifici, per il servizio religioso e per l'adempimento degli oneri assunti verso gli associati.

Le istituzioni di che nel n. 1 di questo articolo saranno trasformate a norma dell'articolo 69; a quelle prevedute nel n. 2 saranno applicabili le disposizioni dell'art. 54.

Art. 88.

La dichiarazione di applicabilità dell'art. 69 alle istituzioni di cui ai numeri 1, 2, 3 dell'art. 86 è fatta per decreto ministeriale, che affiderà pure la temporanea gestione del patrimonio, con obbligo di accumularne le rendite, alla congregazione di carità locale; ed ove siano interessati più comuni o l'intera provincia, alla congregazione di carità del luogo nel quale attualmente l'istituzione ha sede.

Di volta in volta che siffatti decreti verranno emanati, le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 61, debbono essere invitati a dare il loro parere intorno alla destinazione della beneficenza, a norma di quanto è stabilito nell'art. 69.

Per le istituzioni di cui ai numeri 1, 2, dell'art. 87, il prefetto invita le rappresentanze locali indicate nel precedente capoverso ad esprimere, entro un termine da assegnarsi nei limiti fissati dall'art. 62, il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 69 alle varie istituzioni che dovrà designare, ed intorno alla eventuale destinazione della beneficenza, secondo le norme stabilite nell'ultimo capoverso del precedente articolo.

Nell'uno e nell'altro caso, il provvedimento definitivo sarà emanato con decreto reale, sentiti la Giunta amministrativa ed il Consiglio di Stato: e contro di esso è ammesso il ricorso anche pel merito, alla quarta sezione del Consiglio di Stato, con effetto sospensivo, ai termini dell'ultimo capoverso dell'art. 78.

Art. 89.

È fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti:

1. Delle opere pie dotali e degli statuti

delle altre istituzioni di beneficenza nella parte concernente il conferimento delle doti;

2. Dei monti frumentari e granatici e delle istituzioni, sulle quali, dopo il 1862 siano stati i detti monti trasformati.

Il prefetto inviterà le congregazioni di carità, i comuni o la provincia, secondo le distinzioni dell'art. 61, a dare entro tre mesi il loro parere intorno all'applicabilità dell'art. 69, all'eventuale destinazione della beneficenza, ovvero alle riforme che apparissero necessarie negli statuti e nei regolamenti.

Trascorso il detto termine, e sentita la giunta provinciale amministrativa e il consiglio di Stato, sarà provveduto con decreto reale alla trasformazione dell'istituto od alla riforma degli statuti o regolamenti secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Per gli enti di cui al n. 2 del presente articolo, il ministro dell'interno deve provvedere di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio.

Al provvedimento definitivo di trasformazione o di revisione degli statuti o regolamenti, si applicano le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 90.

È pure obbligatoria la revisione degli statuti e regolamenti delle istituzioni fondate a beneficio di appartenenti a provincie o comuni diversi dal comune ove ha sede l'istituzione, e debbono osservarsi le seguenti norme:

a) Se per lo scarso numero delle persone che possono trarne vantaggio, o per alcuna delle condizioni prevedute nell'art. 69, il fine dell'istituzione sia venuto a mancare, sarà soggetta a trasformazione nei termini e modi stabiliti dall'articolo medesimo, a beneficio degli abitanti dei luoghi ai quali la istituzione era destinata;

b) Così per il caso che l'istituzione venga riformata soltanto negli statuti, come per il caso che la istituzione subisca mutamenti anche nel fine, dovrà mantenersi un'amministrazione speciale, quando più provincie o un notevole numero di comuni siano interessati nella istituzione.

L'applicazione delle disposizioni del presente articolo ha luogo nei termini, nei modi e per gli effetti preveduti nell'articolo precedente.

Art. 91.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza mancanti di statuto, di regolamento interno di amministrazione, dell'inventario o degli altri atti obbligatori, devono uniformarsi alle disposizioni della presente legge nel termine di un anno.

Art. 92.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza debbono procedere, entro un quinquennio dalla pubblicazione della presente legge, a norma dei titoli e delle leggi vigenti, all'affrancazione dei legati, censi, livelli, oneri ed altre prestazioni perpetue d'ogni natura dalle quali fossero gravate con obbligazione civile debitamente accertata.

La giunta amministrativa è autorizzata a concedere proroghe del termine suddetto nei casi di riconosciuta convenienza.

Gli atti di affrancazione sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Art. 93.

Nelle provincie dove per legge o consuetudine sussista l'obbligo di rimborsare agli spedali la spesa dei rispettivi malati poveri, continua provvisoriamente tale obbligo, ma debbono applicarsi le norme di cui al capo VII della presente legge per determinare la pertinenza di un malato ad un comune.

Nei tre anni dall'entrata in esecuzione della presente legge, il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione sul servizio degli spedali e sul servizio di spedalità, e proporrà i provvedimenti legislativi che crederà opportuni.

Art. 94.

Nelle città che sono sedi di facoltà medico-chirurgiche, gli ospedali sono tenuti a fornire il locale ed a lasciare a disposizione i malati ed i cadaveri occorrenti per i diversi insegnamenti.

È dovuta agli ospedali un'indennità equivalente alla differenza fra le spese che essi incontrerebbero se non dovessero provvedere al servizio per gli insegnamenti, e le maggiori spese cagionate da tale servizio.

In caso di disaccordo, così circa l'estensione dell'obbligo degli ospedali, come circa la indennità, decideranno tre arbitri. Uno degli arbitri deve essere nominato dal rappresentante l'università o istituto di studi superiori; l'altro, dall'amministrazione dell'ospedale ed il terzo dai due arbitri di comune accordo. Ove l'accordo non avvenga, il presidente della corte di appello, a richiesta della parte più diligente, nomina il terzo arbitro.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori, e la loro sentenza sarà inappellabile, osservate le forme e per gli effetti preveduti dal codice di procedura civile.

Art. 95.

L'applicazione delle penalità sancite nella presente legge è di competenza del tribunale civile, in camera di consiglio, ad istanza del pubblico ministero.

Sul ricorso del condannato o del pubblico ministero provvede la sezione civile della corte d'appello in camera di consiglio.

Art. 96.

Entro il termine di cui nell'art. 93, il Governo del Re proporrà al Parlamento gli opportuni provvedimenti circa i ratizzi che furono imposti alle opere pie delle provincie meridionali per sussidi agli stabilimenti d'interesse provinciale, circondariale e consortile, o per provvedere alle pensioni degli impiegati dei cessati consigli degli ospizi.

Art. 97.

Con l'anno 1893 cesseranno in Sicilia gli effetti del decreto dittatoriale del 9 giugno 1860 e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, in quanto concernano i lasciti esclusivamente destinati alla pubblica beneficenza.

Il tesoro dello Stato conserva integro il diritto di ricuperare il suo credito arretrato, dipendente dalle somme anticipate sino al 31 dicembre 1893, verso tutti indistintamente gli istituti pii che in virtù del suenunciato decreto e della legge del 2 aprile 1865, n. 2226, sono tenuti all'obbligo del versamento.

Le disposizioni contenute nella prima parte del presente articolo non avranno effetto per

quegli istituti i quali entro il 1893 non abbiano soddisfatto il debito arretrato a cui si riferisce il comma precedente.

Per detti istituti il termine dello svincolo decorrerà dall'anno in cui avranno estinto il loro debito.

Sono condonati i crediti del tesoro dipendenti da interessi sulle somme anticipate e da anticipare in favore dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia nel 1860, non che gli altri crediti dipendenti da spese di amministrazione sostenute o da sostenere per la relativa azienda; restando derogato per tal parte a ciò che dispone l'anzidetta legge del 2 aprile 1865.

Art. 98.

I buoni a favore dei danneggiati di cui è parola nel regio decreto del 21 agosto 1862, n. 853, saranno ammortizzati in 90 anni, in parti eguali, a cominciare dal 1895, con acquisti al corso, se al disotto della pari, o mediante estrazione a sorte.

Ai buoni medesimi sono estese le disposizioni della legge dell'8 marzo 1874, n. 1834, per la conversione dei debiti pubblici redimibili dello Stato; purchè però l'importo della rendita 5 per cento da darsi in cambio non superi il 90 per cento di quella dei buoni da ritirarsi.

Art. 99.

Ogni anno il ministro dell'interno deve presentare al Senato ed alla Camera dei deputati una relazione intorno ai provvedimenti di concentramento, raggruppamento e trasformazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, e di revisione dei relativi statuti e regolamenti emanati nell'anno precedente.

Deve pure presentare un elenco delle amministrazioni disciolte, coll'indicazione dei motivi che avranno determinato lo scioglimento.

Art. 100.

È derogato ad ogni disposizione di legge contraria alla presente.

Le private disposizioni e convenzioni le quali vietino alle pubbliche autorità di esercitare sopra le istituzioni di beneficenza la tutela o la

vigilanza autorizzate od imposte dalla presente legge e le clausole che da tale divieto facciano dipendere la nullità, la rescissione, la decadenza o la reversibilità, saranno considerate come non opposte e non avranno alcun effetto.

Questa disposizione si applica anche ai divieti ed alle clausole di nullità, rescissione, decadenza o reversibilità dirette ad impedire le riforme amministrative, la mutazione del fine ed i raggruppamenti preveduti nel capo VI della presente legge.

Art. 101.

Ferma stante la disposizione dell'art. 85, la presente legge andrà in vigore nei termini che saranno stabiliti per mezzo di decreti reali, ma dovrà entrare totalmente in vigore nei sei mesi dalla sua promulgazione.

Entro lo stesso termine saranno pubblicati con decreto reale le disposizioni transitorie, il regolamento per l'esecuzione della presente legge ed un regolamento di contabilità generale per le istituzioni ad essa soggette.